



*Bundesamt für Sozialversicherung
Office fédéral des assurances sociales
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Uffizi federal da las assicuranzas socialas*

Previdenza professionale:

***Nuove prescrizioni in materia di
rendiconto e di investimenti***

***Regolamentazione e concernente l'impiego
di strumenti finanziari derivati***

Modifica dell'OPP 2 entrata in vigore il 1° luglio 1996

Testo dell'ordinanza / Commento / Raccomandazioni

Rapport di ricerca n° 3/96

ASPETTI DELLA SICUREZZA SOCIALE

Informazioni: Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Sig. J.-P. Landry, caposezione
Sezione economia e revisioni
Effingerstrasse 33
3003 Berna
Tel. 031 322 91 51, fax 031 324 06 83

Dott. B. Lang, presidente della sottocommissione III
della Commissione federale LPP, capo dell'ufficio
della previdenza professionale del Canton Zurigo
Nordstrasse 20
8090 Zurigo
Tel. 01 259 25 91, fax 01 363 83 16

Le domande vanno preferibilmente inoltrate
per iscritto

Diffusione: Ufficio centrale federale degli stampati e del
materiale (UCFSM) 3000 Berna

Copyright: Ufficio federale delle assicurazioni sociali
CH – 3003 Berna

Riproduzione autorizzata di estratti – fatta eccezione
per fini commerciali – con l'indicazione della fonte.
Invio di una copia all'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali.

Numero d'ordinazione: 318.010.3/96 i 5.97 300

Previdenza professionale:

Nuove prescrizioni in materia di rendiconto e di investimenti

Regolamentazione concernente l'impiego di strumenti finanziari derivati

Modifica dell'OPP 2 entrata in vigore il 1° luglio 1996

Testo dell'ordinanza / Commento / Raccomandazioni

Pubblicazione

edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
e
dalla Commissione federale della previdenza professionale

Indice

Introduzione	5
Testo dell'ordinanza	11
Commento	15
Raccomandazioni concernenti la contabilità e il rendiconto	29
Raccomandazioni concernenti l'impiego e la presentazione degli strumenti finanziari derivati	53
Lista delle pubblicazioni della rivista "Aspetti della sicurezza sociale"	83

Introduzione

Pubblicazione destinata agli specialisti

Avete fra le mani la prima edizione di una rivista specializzata frutto di una stretta collaborazione tra la sottocommissione III della Commissione federale della previdenza professionale e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (divisione previdenza professionale). Le raccomandazioni di cui si parlerà qui di seguito sono state prese per via circolare il 23 settembre 1996 dalla Commissione federale della previdenza professionale. La Commissione federale e l'UFAS si assumono congiuntamente la responsabilità della loro pubblicazione.

La presente pubblicazione comprende in un solo volume tutti i documenti destinati a facilitare la spiegazione delle disposizioni dell'OPP 2, modificate al fine di garantire una migliore trasparenza e una maggiore sicurezza degli istituti di previdenza. Queste disposizioni sono in vigore dal 1° luglio 1996. L'ordine dei temi trattati corrisponde a quello del progetto di revisione.

L'UFAS e la Commissione federale hanno ritenuto che la revisione delle prescrizioni dell'OPP 2 in materia di rendiconto e di investimenti siano di primaria importanza e hanno, quindi, prestato la massima attenzione alla loro applicazione. L'obiettivo consiste nel fornire un commento sull'insieme delle disposizioni modificate dell'ordinanza, facilitando così la loro applicazione.

Modifica dell'ordinanza

Ai sensi della LPP, la soluzione del problema della *sicurezza* deve essere in primo luogo di competenza e responsabilità dell'organo paritetico. La revisione e la sorveglianza devono svolgere un ruolo complementare e non sostituirsi all'organo paritetico. La gestione di un istituto di previdenza, basata sul principio della responsabilità propria implica quindi strumenti adeguati e strutture comprensibili adatte ai compiti; esse richiedono inoltre la massima *trasparenza* possibile. Le disposizioni dell'ordinanza, in vigore fino a metà anno, fornivano a tal merito poche indicazioni materiali.

La revisione dell'OPP 2, entrata in vigore il 1° luglio 1996, si ispira al principio della responsabilità propria di un istituto di previdenza approfondendolo ulteriormente. Essa fissa infatti degli obiettivi e delle norme oggettivi per i settori centrali della gestione dell'istituto di previdenza, quali la contabilità rispettivamente il rendiconto o l'investimento del patrimonio (modifica dell'articolo 47; nuovo articolo 49a OPP 2). Essa fornisce anche le indicazioni necessarie per l'impiego degli strumenti finanziari derivati (nuovo articolo 56a e modifica dell'articolo 59 OPP 2). Nel complesso, queste nuove disposizioni dell'OPP 2 forniscono agli organi paritetici una serie omogenea di strumenti di gestione e sono valide a partire dall'esercizio 1996 in corso.

Queste nuove disposizioni riguardano tutti gli istituti di previdenza registrati, anche se non utilizzano strumenti finanziari derivati. Esse si applicano anche alle fondazioni d'investimento poste sotto la sorveglianza dell'UFAS, secondo l'articolo 71, capoverso 1 LPP (amministrazione del patrimonio). Le fondazioni di libero passaggio (cfr. articolo 19, capoverso 1 OLP) e le fondazioni del 3° pilastro (cfr. articolo 5, capoverso 3 OPP 3) devono anche rispettare queste disposizioni. Nell'ambito dell'estensione della copertura per casi d'insolvenza alla previdenza sovraobbligatoria, le prescrizioni della LPP in materia di investimento del patrimonio si applicheranno anche agli istituti di previdenza a favore del personale ai sensi dell'articolo 89^{bis} rivisto, capoverso 6 CC (decisione del Parlamento del 21 giugno 1996).

Raccomandazioni: un aiuto

Vari commenti in merito alle disposizioni dell'ordinanza sono già stati pubblicati. Per i temi tecnici concernenti la contabilità e il rendiconto nonché l'impiego degli strumenti finanziari derivati, vengono presentate raccomandazioni specifiche: esse approfondiscono le relative disposizioni dell'ordinanza mettendone in evidenza il contenuto essenziale, proponendo anche soluzioni per un'*applicazione* pratica.

Non esistono però raccomandazioni destinate a precisare il compito della gestione (articolo 49a OPP 2). Per fissare gli obiettivi e i principi validi per investimento del patrimonio e per avere un'organizzazione adeguata per gestire e a sorvegliare gli investimenti, si deve ricorrere ai commenti concernenti le modifiche dell'ordinanza e gli articoli pubblicati sulle riviste specializzate, i quali contengono elementi utili sotto l'aspetto pratico. Al fine di garantire la competenza e la responsabilità paritetica, occorre regolamentare in modo comprensibile l'adempimento del compito di gestione nell'ambito della contabilità, del rendiconto e dell'investimento del patrimonio. Si tratta dell'unico metodo per assicurare l'efficacia dei controlli interni nonché di quelli della revisione e della sorveglianza.

Queste raccomandazioni forniscono delle indicazioni su come perseguire gli obiettivi descritti in modo generale. Esse sono orientate alla pratica e possono costituire in caso di bisogno un aiuto per gli organi responsabili degli istituti di previdenza. In ogni caso esse non hanno lo scopo di limitare i margini di manovra nel raggiungimento degli obiettivi definiti nelle disposizioni dell'ordinanza. Le presenti raccomandazioni non sono inoltre vincolanti in caso di controversie giudiziarie.

Esse hanno lo scopo di indurre *ad assumersi le proprie responsabilità rafforzando in modo durevole il sistema di sicurezza* nella previdenza professionale. La Commissione federale e l'UFAS propongono agli organi di gestione degli istituti di previdenza di utilizzare questo nuovo strumento di lavoro e di contribuire al suo ulteriore sviluppo.

Elaborazione delle raccomandazioni

Le due raccomandazioni in merito al rendiconto e all'impiego di strumenti finanziari derivati, presentate qui di seguito in modo dettagliato, sono state elaborate dalla sottocommissione III della Commissione federale della previdenza professionale. Quest'ultima è l'organo consultivo del Consiglio federale.

Già nel corso dei lavori preparatori relativi alla modifica dell'ordinanza (dal settembre 1994 al settembre 1995), si è pensato a informare in modo completo e a come mettere in pratica le nuove norme. Con una decisione del 15 settembre 1995, la Commissione ha approvato le proposte della sottocommissione III. Dando seguito a questa decisione, il presidente della Commissione ha incaricato gli esperti, mediante lettera del 13 febbraio 1996, di elaborare le raccomandazioni in questione.

Mentre i lavori dell'UFAS, relativi alla modifica dell'ordinanza per la fine del primo semestre erano ancora in corso, la sottocommissione preparava le raccomandazioni. Le prime bozze sono state messe a disposizione delle cerchie interessate per una presa di posizione e a metà settembre si è eseguita con successo una procedura di consultazione in seno alla Commissione federale della previdenza professionale. I pareri espressi sono stati ampiamente presi in considerazione.

L'UFAS intende ringraziare tutti i collaboratori, sia interni che esterni, in particolar modo il presidente e i membri della sottocommissione III, per il grande impegno di cui hanno dato prova nell'elaborazione delle presenti raccomandazioni.

Composizione della sottocommissione III

La sottocommissione III della Commissione federale della previdenza professionale si compone come segue:

Presidente:

Dott. B. Lang
Ufficio della previdenza professionale,
Zurigo

Membri:

Dott. P. Bachmann, Partner
STG-Coopers & Lybrand, Zurigo

H. Bieri, direttore
Banca Popolare Svizzera, Berna

J.-C. Düby, direttore
ASCOOP, Berna

Dott. J.-A. Schneider, avvocato,
Ginevra

A. Schneiter, direttore generale
Winterthur Vita, Winterthur

Dott. D. Wydler
Banca Pictet & Cie, Zurigo

Dott. B. Ammann
Amministrazione federale delle finanze,
Berna

M. Schöb
Ufficio federale di giustizia, Berna

Signora Dott. J. Petermann
M. J.-P. Landry
UFAS, Berna

Esperto consultato:

Dott. D. Ammann
PPC Consulting AG, Zurigo

Per l'elaborazione delle raccomandazioni, sono stati costituiti i due seguenti sottogruppi:

Sottogruppo "derivati"

Dott. D. Wydler (presidente)
Banca Pictet & Cie, Zurigo

Sottogruppo "rendiconto"

Dott. P. Bachmann (presidente)
STG Coopers & Lybrand, Zurigo

Dott. D. Ammann
PPC Consulting AG, Zurigo

G. Brönnimann, direttore
Unione Fiduciaria, Zurigo

Dott. Hansjörg Herzog
Credito Svizzero, Zurigo

Signora J. Laich
Winterthur Vita, Winterthur

Dott. J.-P. Hunziker
Winterthur Assicurazioni,
Winterthur

J.-C. Düby, direttore
M. Oester
ASCOOP, Berna

Dott. B. Ammann
Amministrazione federale delle finanze,
Berna

J. Peyrollaz
Losanna

P. Streit
Ufficio federale delle assicurazioni private,
Berna

J.-P. Landry
UFAS, Berna

J.-P. Landry
UFAS, Berna

Dott. B. Lang
Ufficio della previdenza
professionale, Zurigo

Hanno collaborato all'elaborazione della versione francese delle rispettive raccomandazioni:

J. Keller
Lombard Odier & Cie, Ginevra

Signora F. Magdelaine
STG-Coopers & Lybrand, Ginevra

J. Peyrollaz, Losanna

Hanno collaborato all'elaborazione della versione italiana definitiva:

Dr. P. Bachmann, Sig.a L. Del Don
ed E. Strozzi
STG Coopers & Lybrand, Zurigo

E. Gianetta
Dipartimento delle istituzioni,
Autorità di vigilanza sulle
Fondazioni e sugli istituti
di previdenza professionale
Bellinzona

Segretariato:

Il segretariato di questo gruppo di esperti è stato assicurato da J. Blatter, Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

15 ottobre 1996 / 15 maggio 1997

Testo dell'ordinanza

Ordinanza del 18 aprile 1984¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Modifica del 24 aprile 1996

Entrata in vigore il 1° luglio 1996

¹ RS 831.441.1

Titolo della sezione che precede l'articolo 47

Sezione 2: Contabilità e rendiconto

Art. 47 Regolarità (art. 71, cpv. 1 LPP)

¹ L'istituto di previdenza stabilisce i principi della contabilità e del rendiconto ed è responsabile per l'allestimento del conto annuale. Il conto annuale si compone del bilancio, del conto d'esercizio e dell'allegato. Esso contiene i dati dell'esercizio precedente.

² Il conto annuale è allestito e articolato conformemente ai principi di un regolare rendiconto. Esso deve presentare in maniera chiara la situazione finanziaria effettiva.

³ L'allegato contiene indicazioni e spiegazioni complementari concernenti lo stato patrimoniale, il finanziamento e singole poste del bilancio e del conto d'esercizio. Eventi successivi al giorno di chiusura del bilancio vanno presi in considerazione se incidono notevolmente sulla valutazione della situazione dell'istituto di previdenza.

⁴ Si applicano inoltre gli articoli 957-964 del Codice delle obbligazioni² relativi alla contabilità commerciale.

Art. 49a Compito di gestione (art. 51, cpv. 1 e 2, art. 71, cpv. 1 LPP)

L'istituto di previdenza stabilisce chiaramente gli scopi e i principi per l'esecuzione e il controllo dell'investimento del patrimonio, in modo che l'organo paritetico possa adempiere pienamente il suo compito di gestione.

Art. 56a Strumenti finanziari derivati (art. 71, cpv. 1 LPP)

¹ L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.

² La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.

³ Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.

⁴ L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.

² RS 220

⁵ I limiti previsti dagli articoli 54 e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.

⁶ Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.

⁷ Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.

Art. 59, cpv. 1 Frase introduttiva

¹ In casi particolari l'istituto di previdenza può derogare agli articoli da 53–55, 56a, capoversi 1 e 5, nonché all'articolo 57, a condizione che: ...

Commento

relativo alla modifica dell'OPP 2 del 24 aprile 1996

1. Osservazioni preliminari

La revisione delle prescrizioni in materia di contabilità e d'investimento è stata promossa dalla Commissione federale della previdenza professionale, organo consultivo del Consiglio federale, in occasione della sua seduta del 19 settembre 1994. Essa ha creato un gruppo di esperti costituito da specialisti della previdenza professionale, della contabilità, del diritto bancario e della borsa, nonché da specialisti dei prodotti derivati. Le proposte di questo gruppo di esperti sono state approvate dalla Commissione federale della previdenza professionale in occasione della sua seduta del 15 settembre 1995.

Per quanto concerne la sicurezza delle casse pensioni, tali proposte riflettono una *visione globale* che prende in considerazione il principio della responsabilità propria degli organi paritetici e il principio della trasparenza. Esse sono dunque concepite in modo globale, e permettono di raggiungere l'obiettivo di sicurezza solo se adottate in un solo pacchetto. Al punto 2 qui di seguito, esse sono giustificate da considerazioni di principio; al punto 3 figura il commento vero e proprio sulle disposizioni proposte, il quale può essere utile per l'applicazione pratica; il punto 4, infine, tratta il campo d'applicazione e l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Considerazioni di principio

2.1 Problematica e bisogno di regolamentazione

Gli strumenti finanziari derivati (chiamati comunemente derivati) sono dei contratti derivati da investimenti di base (come azioni, obbligazioni, divise, ecc.). Essi incorporano il diritto o il dovere di acquistare o di vendere in un futuro l'investimento di base a delle condizioni predefinite. Tipici strumenti finanziari derivati sono le classiche operazioni a termine, i financial futures, gli swap e le opzioni.

Per via della loro complessità, i derivati *comportano dei rischi latenti non visibili a prima vista*. Ciò cela il pericolo che strumenti d'investimento di per sé utili, possano essere utilizzati in modo errato.

Attualmente gli istituti di previdenza che utilizzano dei derivati si basano *esclusivamente sui principi generali in materia d'investimento* (articolo 71, capoverso 1 LPP) che sono vincolanti. Le istruzioni emesse dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sono senz'altro utili (cfr. Bollettino della previdenza professionale N. 11, 16 e 23). Non sono però in grado di offrire certezze legali. Nella pratica degli investimenti patrimoniali e della presentazione di tali investimenti nel conto annuale, esistono grandi incertezze che mettono in causa non solo la responsabilità propria degli organi competenti, ma anche l'adempimento dei compiti di controllo e di sorveglianza.

Nell'interesse degli assicurati e dello sviluppo delle casse pensioni nel loro insieme, è necessario regolamentare l'impiego di questi strumenti finanziari nell'OPP 2. Le modifiche e i complementi dell'OPP 2 devono rispecchiare le linee direttrici esposte qui di seguito.

2.2 Libertà operativa e trasparenza

Quale legge quadro, la LPP ha voluto lasciare agli istituti di previdenza la maggiore libertà operativa possibile (articolo 49). Ciò non deve cambiare. Tuttavia, alla libertà operativa appartengono *regole attuali e vincolanti concernenti la trasparenza* alle quali hanno diritto sia i datori di lavoro che i salariati o gli assicurati in veste di partner in seno al contratto di previdenza. Sotto questo aspetto, le ordinanze in vigore accusano lacune considerevoli che vanno colmate.

Si tratta in particolare di far propria l'evoluzione nell'ambito di *contabilità e di rendiconto* (cfr. punto 2.5). Nell'interesse dell'uguaglianza di fronte alla legge, occorre concretizzare le esigenze in materia di trasparenza del conto annuale, non solo per quel che concerne l'attivo di bilancio (investimento del patrimonio), bensì anche in merito al passivo.

La trasparenza è inoltre *indivisibile*. Pur rivestendo aspetti specifici concernenti l'impiego degli strumenti finanziari derivati (cfr. soprattutto le proposte relative all'articolo 56a, capoversi 6 e 7), essa deve venir concretizzata soprattutto per la tenuta della contabilità e per il rendiconto (cfr. la proposta concernente l'articolo 47 OPP 2). Solo così possono venir identificati e controllati in modo affidabile i rischi inerenti agli investimenti in quanto tali in combinazione con i derivati. Solo così l'articolo 36, capoverso 2 LPP, il quale prescrive l'adeguamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi nei limiti delle possibilità finanziarie dell'istituto di previdenza, otterrà un significato pratico sotto l'aspetto dell'uguaglianza davanti alla legge. Solo così si possono inoltre eseguire delle liquidazioni parziali in base alla situazione finanziaria reale dell'istituto di previdenza conformemente agli articoli 23 LFLP e 9 OLP.

2.3 Parità, responsabilità propria, compiti di gestione

L'articolo 51, capoverso 1 LPP esige che gli istituti di previdenza vengano gestiti in modo paritetico dai partner sociali. Questa gestione (si tratta appunto di gestione e non di amministrazione) legittima espressamente gli istituti di previdenza ad agire il più possibile secondo il principio della responsabilità propria, sia nell'espletare i propri compiti legali che nell'uso della libertà operativa.

L'esercizio della responsabilità propria richiede una gestione qualificata. La legislazione attuale non è però sufficientemente concretizzata nei settori essenziali della gestione, come la contabilità, il rendiconto e l'investimento del patrimonio. Ciò ha creato delle incertezze, in particolare (ma non solo) nell'impiego dei derivati. Questa situazione deve essere chiarita a livello di ordinanza per rendere consapevoli del fatto che una gestione responsabile va di pari passo con un controllo responsabile (controlling reporting).

Le nuove disposizioni degli articoli 47 e 49a OPP 2, considerano la struttura attuale indispensabile per i *compiti di gestione* nei settori della contabilità, del rendiconto e dell'investimento del patrimonio. L'impiego dei derivati dovrà orientarsi su quanto descritto all'articolo 56a OPP 2.

L'offerta di un supporto per l'assolvimento dei compiti di gestione nel senso proposto è il modo migliore per prevenire discussioni inadeguate o litigi in merito alla responsabilità descritta all'articolo 52 LPP.

2.4 Gestione, controllo, sorveglianza

In virtù dell'articolo 53 LPP, l'organo di controllo verifica ogni anno la gestione, la contabilità e gli investimenti. Poiché il diritto in vigore non menziona esplicitamente e non concretizza il livello del controllo che gli istituti di previdenza esercitano in propria responsabilità, esso è poco adeguato, soprattutto quando vengono utilizzati strumenti finanziari derivati. Le proposte di modifica apportano un aiuto in materia. Esse non riguardano però solo il settore della contabilità, bensì anche i campi della gestione (nel caso dell'investimento patrimoniale in generale) e degli investimenti negli strumenti finanziari derivati.

L'importanza della revisione (articolo 53 LPP), istituito nell'interesse di una gestione responsabile, offre anche una posizione di partenza chiara per la *funzione repressiva sovrana dell'autorità di sorveglianza*. Quest'ultima può concentrarsi su attività repressive in settori quali la contabilità, il rendiconto⁷ e l'investimento del patrimonio. Ciò dovrebbe escludere un'ingerenza (nella maggior parte dei casi non voluta coscientemente) giuridicamente infondata nell'autonomia della gestione.

L'*allegato* (vedi articolo 47, capoversi 1 e 3 OPP 2), che è parte integrante del conto annuale verificato dall'organo di controllo (revisione), fornisce all'autorità di sorveglianza le basi (informazioni) necessarie per la sua attività. L'allegato contiene informazioni attuali, esso deve prendere in considerazione gli eventi posteriori al giorno di chiusura del bilancio che influiscono in modo determinante sulla valutazione della situazione in cui si trova l'istituto di previdenza.

2.5 Proporzionalità e praticità

Le nuove disposizioni si caratterizzano per la loro proporzionalità e per la loro praticabilità. Questo è deducibile dalle spiegazioni summenzionate. Si può aggiungere inoltre, che queste proposte migliorano la prevenzione dei casi d'insolvenza, permettendo così di mantenere il controllo degli oneri che gravano sul fondo di garanzia.

Nella misura del possibile, le proposte si riferiscono a nozioni trattate e riconosciute nel diritto e nella pratica della previdenza professionale nonché nella contabilità commerciale attuale. Per quanto riguarda le proposte in merito agli strumenti finanziari derivati, si è tenuto conto delle disposizioni legali in vigore e dei pareri espressi degli specialisti. Menzioniamo in particolare la modifica del 12 dicembre 1994 dell'Ordinanza sulle banche e le direttive della Commissione federale delle banche del 14 dicembre 1994 relative al rendiconto, nonché il documento dell'Associazione svizzera dei banchieri sulle direttive e i commenti relativi all'esercizio di mandati di gestione conferiti alla banca da un cliente.

L'inserimento di proposte nel contesto interdisciplinare si orienta da un lato al mandato e allo scopo della previdenza professionale e, dall'altro lato alle cre-

scenti esigenze strategiche degli organi di gestione e al bisogno di uno spazio di manovra sufficientemente grande da permettere una gestione responsabile.

Le disposizioni proposte dall'ordinanza si limitano, nella misura del possibile, all'essenziale. Questo anche in prospettiva di un adeguamento a esigenze future. Si prevede che ulteriori raccomandazioni vengano elaborate in stretta collaborazione dalle cerchie interessate.

3. Commento

3.1 Articolo 47 rivisto dell'OPP 2

Introduzione

L'attuale articolo 47 OPP 2 (sezione 2 intitolata «Contabilità») regola la tenuta regolare della contabilità e rinvia le disposizioni generali riguardanti la contabilità commerciale (957-964 CO). Di conseguenza, esso non costituisce una base sufficiente per far fronte alle esigenze attuali in materia di previdenza professionale. In particolare, non viene specificata la nozione di contabilità per la gestione degli istituti di previdenza nell'articolo 53 LPP che regola i controlli.

La seconda sezione del capitolo 4 intitolata «Finanziamento» dovrebbe chiamarsi d'ora in poi «Contabilità e rendiconto». L'articolo 47 rivisto dell'OPP 2 contiene con le direttive necessarie solo l'aspetto di una regolare tenuta della contabilità per la gestione. Si stabilisce inoltre un legame con le innovazioni nella stesura di un rendiconto che il nuovo diritto azionario ha imposto alla contabilità commerciale.

Per capire il contenuto della proposta del nuovo articolo 47 OPP 2, occorre definire la nozione di contabilità commerciale. La contabilità è un elemento della gestione che include la contabilità, la gestione del patrimonio, la tenuta dei conti di vecchiaia e il conto annuale. Anche il controlling (registrazione permanente delle attività, tenuta dei libri contabili, ecc.) e la stesura dei rapporti interni sono elementi della contabilità in senso lato.

Per facilitare il loro adeguamento e il loro impiego pratico, le disposizioni relative alla contabilità e al rendiconto dovranno essere introdotte nell'OPP 2 solo sotto forma di principi e dovranno in particolare:

- stabilire che il conto annuale comprenda il bilancio, il conto d'esercizio e l'*allegato* (nuovo)
- precisare per chi e per quale scopo viene allestito il conto annuale in conformità agli articoli 959 e 662a CO e delle disposizioni particolari del diritto della previdenza professionale.

Capoverso 1

¹ L'istituto di previdenza stabilisce i principi della contabilità e del rendiconto ed è responsabile per l'allestimento del conto annuale. Il conto annuale si compone del bilancio, del conto d'esercizio e dell'allegato. Esso contiene i dati dell'esercizio precedente.

In linea di massima, la competenza spetta all'organo superiore. In pratica esistono però eccezioni nel quadro delle regole concernenti la gestione paritetica. L'organo competente deve definire gli obiettivi e i principi d'esecuzione e deve delegare e sorvegliare determinati compiti. Occorre rilevare in particolare che l'organo superiore è tenuto a sorvegliare le attività; esso deve cioè avere costantemente una visione d'insieme sugli affari seguendoli in permanenza o almeno periodicamente.

Analogamente al diritto delle società anonime, l'introduzione dell'allegato come elemento del conto annuale è un risultato delle attuali sfide con le quali gli organi responsabili degli istituti di previdenza, l'organo di controllo (è preferibile parlare di organi di revisione) e le autorità di sorveglianza si devono confrontare. Per ulteriori dettagli in merito, si rimanda ai commenti concernenti il capoverso 3. L'obbligo di menzionare i dati dell'esercizio precedente e analogo alle disposizioni valide per le società anonime.

Capoverso 2

² Il conto annuale è allestito e articolato conformemente ai principi di un regolare rendiconto. Esso deve presentare in maniera chiara la situazione finanziaria effettiva.

Per quanto concerne la regolare stesura del conto annuale, ci si può riferire per analogia all'articolo 662a, capoverso 2 CO e ai relativi commenti. La struttura del conto annuale si ottiene generalmente dal piano contabile dell'istituto di previdenza (vedi al riguardo il Quadro contabile svizzero per gli istituti di previdenza professionale, Communication professionnelle n. 5/1992 della Camera fiduciaria).

L'obiettivo di questa disposizione è l'allestimento di un conto annuale trasparente, che mostri la situazione finanziaria reale dell'istituto di previdenza come un'istantanea. Ciò non è del tutto nuovo: già secondo il diritto in vigore (l'articolo 47 OPP 2 rinvia all'articolo 959 CO), i conti annuali devono essere completi, chiari e facili da consultare così da mostrare agli interessati con la maggiore evidenza e verità la situazione economica dell'azienda. La nuova formulazione proposta soddisfa meglio i bisogni delle parti firmatarie del contratto di previdenza ed è complementare all'articolo 9 OLP¹, determinante per il calcolo dei mezzi liberi in caso di liquidazione parziale. Occorre inoltre tener presente che l'articolo 36, capoverso 2 LPP, che tratta l'adeguamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi, fa riferimento alle "possibilità finanziarie" in modo analogo.

¹ Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP, RS 831.425)

Nonostante quest'obiettivo le valutazioni delle singole posizioni del bilancio commerciale secondo l'articolo 48 OPP 2. Questa disposizione prescrive (analogamente all'articolo 960 CO) soltanto un valore massimo. Sottovalutazioni e quindi le riserve occulte sono tuttora ammesse. Per i summenzionati motivi di trasparenza, l'allegato deve in questo caso contenere delle note informative complementari riguardanti la situazione finanziaria e la valutazione. Se i valori iscritti a bilancio sono inferiori al valore venale o al valore di mercato, questi ultimi devono essere riportati nell'allegato senza creare iscrizioni contabili che influiscono sul risultato. Le note riguardanti la valutazione, devono considerare anche eventuali riserve o accantonamenti per fluttuazioni del valore degli investimenti.

Capoverso 3

³ L'allegato contiene indicazioni e spiegazioni complementari concernenti lo stato patrimoniale, il finanziamento e singole poste del bilancio e del conto d'esercizio. Eventi successivi al giorno di chiusura del bilancio vanno presi in considerazione se incidono notevolmente sulla valutazione della situazione dell'istituto di previdenza.

Informazioni particolari che devono figurare nell'allegato, possono comparire anche nel bilancio o nei conti d'esercizio. Le note dell'allegato che menzionano eventi posteriori alla data di chiusura del bilancio che incidono sull'apprezzamento della situazione dell'istituto di previdenza, forniscono alla direzione responsabile, all'organo di controllo e all'autorità di sorveglianza, informazioni aggiornate, di cui hanno bisogno.

L'allegato deve essere conforme ai principi relativi al rendiconto ordinario ed è sottoposto, essendo parte integrante del conto annuale, alla verifica dell'organo di controllo. In questo modo tutto il sistema di controllo, comprendente il controllo interno, la revisione e la sorveglianza, viene realizzato in modo completo ed efficace.

Capoverso 4

⁴ Si applicano inoltre gli articoli 957-964 del Codice delle obbligazioni relativi alla contabilità commerciale.

Il rinvio complementare alle regole generali della contabilità commerciale figuranti nel CO continua ad aver senso. Si garantisce così un legame con eventuali modifiche delle prescrizioni del CO in merito al rendiconto.

3.2 Nuovo articolo 49a dell'OPP 2

L'istituto di previdenza stabilisce chiaramente gli scopi e i principi per l'esecuzione e il controllo dell'investimento del patrimonio, in modo che l'organo paritetico possa adempiere pienamente il suo compito di gestione.

Questo nuovo articolo 49a OPP 2 fa parte della sezione 3 "Investimento del patrimonio". Esso riporta una descrizione dei compiti di gestione relativi all'investimento del patrimonio. Questa descrizione è analoga alle prescrizioni concernenti la contabilità e il rendiconto (nuovo articolo 47 OPP 2). In una forma chiara dal profilo giuridico, esiste quindi una correlazione con l'articolo 51, capoverso 2, lettera c LPP, il quale prescrive la garanzia della gestione paritetica del patrimonio.

È indispensabile che gli organi competenti (in generale sono gli organi superiori, composti di norma in modo paritetico) degli istituti di previdenza si occupino dell'investimento del patrimonio. Ne dipende direttamente la realizzazione degli obiettivi sempre più molteplici della previdenza professionale.

La nuova disposizione obbliga l'istituto di previdenza, risp. l'organo competente, a determinare le modalità dell'investimento del patrimonio di modo che l'organo paritetico possa occuparsi effettivamente dei suoi compiti di gestione. Il dovere dell'istituto di previdenza consiste nel fissare non solo gli obiettivi e principi ma anche l'esecuzione e il controllo dell'investimento del patrimonio al fine di creare le condizioni per una gestione ottimale. Tuttavia, l'espressione "possa tutelare" non lascia all'organo paritetico la scelta della sua azione: si chiede a quest'organo che agisca.

Non basta che l'organo competente si appoggi sui principi generali dell'articolo 71 LPP e rispetti i limiti definiti nell'OPP 2. Esso si assume pienamente i suoi compiti di gestione solo se

- concretizza gli *obiettivi e i principi* dell'investimento del patrimonio (liquidità sufficiente, rendimento adeguato, rischi tollerabili) tenendo conto dei bisogni specifici e delle condizioni di base dell'istituto di previdenza;
- regola la ripartizione dei compiti e delle competenze (organizzazione in materia di investimenti) per l'*esecuzione e il controllo* dell'investimento del patrimonio;
- fissa chiaramente e per iscritto ciò che è stato stabilito nei settori summenzionati (per esempio nel quadro di un regolamento sugli investimenti).

Con il termine «chiaramente» si intende sottolineare che gli organi competenti per l'investimento del patrimonio devono operare in un ambito che sono in grado di capire con l'aiuto di specialisti. In caso di dubbio, bisogna rinunciare.

Riassumendo, le disposizioni del nuovo articolo 49a OPP 2 devono garantire che

- gli organi competenti elaborino, di propria competenza, una politica d'investimento ottimale che tenga conto dei rischi che possono essere corsi dall'istituto di previdenza e definiscano in quale modo utilizzare lo spazio di manovra che lascia loro la legge;
- le persone e gli specialisti incaricati di effettuare gli investimenti del patrimonio dispongano di direttive chiare in merito agli obiettivi e agli investimenti;
- le operazioni d'investimento, l'osservanza delle competenze e il risultato possano essere controllati regolarmente.

Per altre considerazioni di principio concernenti il nuovo articolo 49a OPP 2 si rimanda alle spiegazioni riportate al punto 2 del presente rapporto.

3.3 Nuovo articolo 56a OPP 2

Introduzione

In materia d'investimento, gli strumenti derivati rappresentano un'*alternativa a un investimento di base equivalente*. I derivati non servono dunque unicamente a ridurre i rischi (hedging). Essi possono essere impiegati anche per assumere delle posizioni a rischio. In funzione della strategia scelta, una modifica (aumento o riduzione) dei rischi è possibile, a un costo minore, ricorrendo sia ai prodotti derivati che agli investimenti di base. I prodotti derivati sono dunque degli strumenti appropriati quando vengono impiegati da professionisti in materia.

Esistono tre tipi di rischio legati agli strumenti derivati:

- I derivati comportano un *rischio di base* analogo a quello della posizione equivalente sui rispettivi investimenti di base. Quando aumenta il valore di mercato dell'investimento di base (p. es. indice azionario) e a patto che le altre condizioni restino invariate, progredisce pure il valore del prodotto derivato con diritto o obbligo d'acquisto (p. es. opzione call risp. future sull'indice azionario).
- Oltre ai rischi di base, i derivati presentano dei *rischi specifici agli strumenti*. Questi rischi sono oggetto di una regolamentazione più dettagliata all'articolo 56a, capoverso 2 OPP2. Essi contemplano in particolare il cosiddetto rischio della controparte, ovvero la probabilità che la controparte non sia in grado di onorare i suoi impegni, così che il guadagno non si può realizzare. Un altro rischio inerente ai derivati risulta dalla possibilità di effettuare delle operazioni su derivati a un valore errato rispetto a quello dell'investimento di base. I rischi di questo genere sono generalmente inferiori nei contratti standardizzati negoziati su un mercato a termine.
- A causa dell'elevata complessità degli strumenti derivati, esiste il pericolo che i rischi ad essi legati non siano valutati correttamente e che tali strumenti non vengano quindi utilizzati a dovere. I derivati implicano dunque *rischi relativamente elevati, legati all'organizzazione*, quando gli organi responsabili non sono in grado di valutare le conseguenze dell'impiego di questi strumenti da parte delle persone incaricate degli investimenti.

L'articolo 56a, relativo agli strumenti finanziari derivati, regola, ai sensi delle disposizioni attuali della LPP e dell'OPP 2 concernente l'investimento del patrimonio, il loro impiego come soluzione alternativa per effettuare degli investimenti. Vengono presi in considerazione i tre tipi di rischio. L'accento viene però posto principalmente sui rischi legati all'organizzazione. Non si fissa solo una regola che permetta di verificare che i limiti in materia d'investimento siano stati rispettati - compresi gli strumenti finanziari derivati secondo lo scenario «worst case» (catastrofe) -, ma si prescrive anche l'obbligo di stilare, a fine anno contabile, dei rapporti in materia.

Per altre considerazioni di principio concernenti questo articolo, si rinvia al punto 2 del commento. I vari capoversi sono commentati qui di seguito.

Capoverso 1

¹ *L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.*

Gli investimenti che possono servire come investimento di base ai derivati sono in linea di massima quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 53 OPP 2. Quest'ultimo esclude, ad esempio, le operazioni a termine su merci.

Sono ammesse come investimento di base anche delle forme d'investimento parziali, autorizzate ai sensi dell'articolo 53 OPP 2. Una di queste forme d'investimento parziali è il rischio legato all'investimento all'estero in monete estere. Va inoltre considerato che la presenza di rischi legati alle valute non dipende tanto dall'unità di conteggio utilizzata, quanto piuttosto dall'evoluzione del valore dell'investimento di base (esposizione alle fluttuazioni dell'economia).

È inoltre possibile combinare fra loro le varie forme d'investimento menzionate all'articolo 53 OPP 2. Ciò contempla, ad esempio, gli indici sulle azioni, sulle obbligazioni, ecc. e i tassi d'interesse.

Capoverso 2

² La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.

L'esigenza della solvibilità si estende al credito risultante da posizioni aperte su derivati in base al valore di rimpiazzo positivo, senza compensazione di eventuali impegni originati da altre posizioni su derivati con la stessa o un'altra controparte. Su questo punto occorre tener conto delle disposizioni relative alla ripartizione del rischio secondo l'articolo 50, capoverso 3 OPP 2 e dei limiti applicabili ai debitori, ai sensi dell'articolo 54 OPP 2.

Per negoziabilità si intendono le spese visibili e invisibili al momento della realizzazione di un contratto finanziario derivato. Occorre dare la preferenza ai contratti standardizzati e negoziati sui mercati a termine ufficiali. Quando si impiegano derivati più complessi e non quotati in borsa, può essere necessario costituire degli accantonamenti adeguati.

Capoverso 3

³ Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.

L'obbligo di copertura significa che, nel caso di strumenti derivati con diritto o obbligo d'acquisto, le liquidità necessarie devono sempre essere disponibili o devono poter essere reperite. Quest'ultima condizione va rispettata anche quando l'esercizio del diritto, legato allo strumento derivato, non comporta forniture fisiche del titolo di base, bensì unicamente il pagamento della differenza del valore (cash settlement). Inoltre, le liquidità necessarie per colmare il margine devono essere disponibili o devono poter essere reperite anche in funzione degli obblighi futuri.

Nel caso di un obbligo o di un diritto di vendita, i prodotti derivati su indici azionari, tassi d'interesse o simili sono considerati come coperti se l'investimento di base esiste in una misura rappresentativa.

Capoverso 4

⁴ L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.

L'impiego di strumenti derivati è autorizzato solo se un investimento equivalente sotto forma di investimento di base *non* necessita l'accensione di un credito. Per «equivalente» si intende che l'impegno economico (il cosiddetto «exposure») sia identico per analogia a quello del valore dell'investimento fisico e a quello del prodotto derivato. Si intende così impedire che da un modesto impiego di capitale, risulti un guadagno o una perdita sproporzionata.

Capoverso 5

⁵ I limiti previsti dagli articoli 54 e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.

I limiti previsti agli articoli 54 e 55 OPP 2 vanno rispettati tenendo conto dell'impegno economico (definizione, cfr. commento al capoverso 4) risultante da tutti gli strumenti finanziari derivati.

Capoverso 6

⁶ Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.

Ciò significa che, per quanto concerne l'obbligo di copertura, per le posizioni su derivati va mantenuta costantemente una copertura integrale, indipendentemente dalla probabilità di fornitura e approvvigionamento con investimenti di base.

Nel caso degli strumenti con un profilo asimmetrico (come per le opzioni), per i quali l'impegno economico (definizione, cfr. commento al capoverso 4) può variare in maniera significativa, fa testo, per la valutazione dei limiti, l'impegno finanziario massimo o minimo possibile che risulta dall'impegno nell'investimento di base (per l'esame del limite massimo, le opzioni call acquistate devono, per esempio, essere calcolate al valore corrente dell'investimento di base).

Capoverso 7

7 Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.

Sugli strumenti derivati in corso, ovvero quelli non scaduti alla data prestabilita della chiusura dei conti, le informazioni vanno fornite in modo tale che l'organo competente possa controllare l'osservanza delle disposizioni summenzionate e farsi un'idea del valore e della struttura degli investimenti del patrimonio, tenendo conto di tutti gli strumenti derivati in corso.

Le indicazioni fornite in virtù del capoverso 7 saranno integrate essenzialmente nell'allegato del conto annuale. Un valido aiuto in questo settore potrebbe costituire una raccomandazione tecnica (ancora da elaborare). Occorre comunque lasciare un certo spazio di manovra in modo che l'obiettivo dell'ordinanza possa essere adeguatamente soddisfatto.

3.4 Articolo 59, capoverso 1, frase introduttiva OPP 2 (rivisto)

1 In casi particolari l'istituto di previdenza può derogare agli articoli 53-55, 56a, capoversi 1 e 5, nonché all'articolo 57, a condizione che: ...

Le possibilità di deroga menzionate nell'attuale versione dell'articolo 59, capoverso 1 OPP 2 sono utilizzabili per analogia nel caso dei prodotti derivati. Di conseguenza, i capoversi 1 e 5 dell'articolo 56a vengono inseriti anch'essi nell'articolo 59, capoverso 1 OPP 2. Quest'ultimo capoverso non subisce altre modifiche.

4. Campo d'applicazione ed entrata in vigore

Poiché le proposte di modifica e di complemento dell'OPP 2 si basano sugli articoli 51 (amministrazione paritetica) e risp. 71, capoverso 1 LPP (amministrazione del patrimonio), il loro campo d'applicazione è limitato agli istituti di previdenza professionale registrati. Tuttavia, queste proposte possono indirettamente avere ripercussioni anche nel settore non obbligatorio. In effetti, il diritto cantonale in vigore (risp. la pratica dell'UFAS) permette di applicare tali disposizioni dell'OPP 2 anche agli istituti non registrati. Una revisione dell'OPP 2 ha senza dubbio valore di esempio.

Pertanto, occorrerà creare in tempi brevi una base giuridica generale procedendo a una revisione della LPP (eventualmente nel quadro della discussione sull'estensione della copertura in caso d'insolvenza). Una revisione per le soluzioni federaliste in materia di contabilità, di rendiconto e d'investimento del patrimonio degli istituti di previdenza professionale non è più necessaria. Questa conclusione si impone in particolare dopo l'entrata in vigore della Legge sul libero passaggio e della Legge che promuove la proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

L'entrata in vigore delle modifiche e dei complementi apportati all'OPP 2 è fissata al 1° luglio 1996. Le nuove disposizioni saranno quindi da prendere in considerazione già con l'allestimento del conto annuale 1996 degli istituti di previdenza.

**Raccomandazioni
concernenti la contabilità e il
rendiconto ai sensi della LPP
(art. 47 OPP 2)**

del 15 ottobre 1996 / 15 maggio 1997

Sommario

1. Introduzione	33
2. Regolarità e struttura dei conti	34
2.1 Principi di un rendiconto regolare	34
2.2 Strutturazione del bilancio e del conto d'esercizio	35
3. Valutazione e situazione finanziaria effettiva	37
4. Allegato del conto annuale	39
4.1 Introduzione	39
4.2 Strutturazione dell'allegato	40
4.3 Elementi e dettagli da pubblicare	40
4.3.1 Informazioni e spiegazioni generali sull'istituto di previdenza	40
4.3.2 Investimento del patrimonio	41
4.3.3 Informazioni di tipo attuariale, genere di copertura dei rischi	42
4.3.4 Spiegazioni relative ad altre posizioni dell'attivo e del passivo	43
4.3.5 Spiegazioni relative al conto d'esercizio	44
4.3.6 Eventi successivi al giorno di chiusura del bilancio	44
4.3.7 Altre indicazioni	45
Allegato I Esempi di allegato del conto annuale	47
Allegato II/1 Esempio di bilancio commerciale	49
Allegato II/2 Esempio di presentazione nell'allegato (Investimenti)	50
Allegato II/3 Esempio di presentazione nell'allegato (derivati correnti)....	51
Allegato II/4 Esempio di presentazione nell'allegato (rispetto dei limiti)...	52

1. Introduzione: contabilità, rendiconto e conto annuale

Articolo 47, OPP 2

¹ *L'istituto di previdenza stabilisce i principi della contabilità e del rendiconto ed è responsabile per l'allestimento del conto annuale. Il conto annuale si compone del bilancio, del conto d'esercizio e dell'allegato. Esso contiene i dati dell'esercizio precedente.*

⁴ *Si applicano inoltre gli articoli 957-964 del Codice delle obbligazioni relativi alla contabilità commerciale.*

1 Le raccomandazioni relative alla contabilità e al rendiconto hanno il compito di facilitare l'applicazione pratica delle disposizioni dell'ordinanza sulla previdenza professionale (art. 47 e 56a OPP 2) modificata nel 1996. Queste raccomandazioni concretizzano i principi dell'OPP 2 dando delle definizioni nonché presentando delle proposte pratiche degli esempi d'applicazione.

2 La revisione degli articoli 47, 49a, 56a e 59 OPP 2 avviene nell'interesse di una migliore trasparenza e della sicurezza dell'investimento.

3 L'articolo 47 OPP 2 rimanda all'articolo 71 LPP, il quale fissa i principi dell'amministrazione del patrimonio. L'esecuzione corretta della contabilità e la presentazione dei conti sono compiti essenziali sotto la responsabilità diretta degli organi di gestione.

4 Il nuovo articolo 49a OPP 2 sull'investimento del patrimonio intende sostenere questo compito di gestione chiedendo di *stabilire chiaramente gli obiettivi e i principi da osservare per l'esecuzione e il controllo dell'investimento del patrimonio.*

"Stabilire" significa determinare gli obiettivi e le direttive nonché definire i compiti, le competenze e i controlli interni integrati. Si tratta dunque di descrivere questi principi nei regolamenti che vengono applicati all'organizzazione e alla contabilità affinché possano essere eseguiti e verificati in qualsiasi momento dagli organi di gestione. La contabilità in senso lato del termine è uno strumento di gestione. L'organo supremo è responsabile per la sua funzionalità. La relazione interna ed esterna si basa sulla contabilità.

5 L'articolo 47 OPP 2 riprende una pratica introdotta per 170 000 società anonime. Tali esigenze di relazione, di informazione e di contabilità, che si basano sulla base della contabilità commerciale, sono state chiarite grazie all'articolo rivisto 47 OPP 2. Ai sensi del capoverso 4 di tale articolo continuano a fare testo gli articoli 957-964 del Codice delle obbligazioni relativi alla contabilità commerciale e che servono da base legale per la tenuta della contabilità e per la valutazione del bilancio.

2. Regolarità e struttura dei conti

Articolo 47, OPP 2

² Il conto annuale è allestito e articolato conformemente ai principi di un regolare rendiconto. Esso deve presentare in maniera chiara la situazione finanziaria effettiva.

2.1 Principi di un rendiconto regolare

6 Per "regolarità" si intende che la presentazione del rendiconto sia conforme alla legge e alle esigenze qualitative in merito al tenore dell'informazione. Gli elementi menzionati qui di seguito relativi alla regolarità della contabilità commerciale e al rendiconto, riconosciuti da tempo anche per le fondazioni, sono descritti in dettaglio nel diritto sulle società anonime del 1991 (articolo 662a, capoverso 2 CO).

7 La contabilità e il conto annuale di un istituto di previdenza sono dunque *giusti* quando rispettano i principi di rendiconto regolare menzionati qui di seguito:

1. Completezza del conto annuale

Per presentare "tutta la verità" non bisogna omettere nulla di essenziale. Occorre presentare in maniera adeguata tutto quanto è necessario per comprendere e valutare il patrimonio, la situazione finanziaria e la redditività.

2. Chiarezza ed essenzialità dei dati

Sia la designazione che l'articolazione devono essere di facile comprensione, precise e pertinenti. Il termine essenzialità va interpretato in funzione dell'obiettivo perseguito dalla presentazione del conto annuale e dalla valutazione della situazione dell'istituto di previdenza.

3. Prudenza

Nella valutazione delle posizioni del bilancio e della sua incidenza sul conto d'esercizio, occorre far prova di una prudenza orientata a lungo termine, senza però cadere nell'arbitrio.

4. Continuità dell'esercizio dell'istituto di previdenza

La presentazione dei conti parte dal presupposto che l'istituto duri nel tempo come soggetto giuridico, ovvero che la sua esistenza abbia una durata illimitata.

5. Continuità nell'articolazione e nella valutazione

L'articolazione e la valutazione dovranno essere effettuate ogni anno secondo gli stessi metodi. Si dovrà inoltre osservare che, rispetto all'esercizio precedente (le cui cifre saranno riportate nel conto annuale), i risultati siano chiari e paragonabili.

6. Divieto di compensare attivi e passivi, come pure ricavi e costi

Il principio della presentazione lorda serve a fornire una presentazione chiara e completa. Le indicazioni nette, risp. i saldi di conteggi secondari (p. es. contabilità relativa a immobili), sono invece consentiti e non sono considerati come delle compensazioni.

8 Le *deroghe* ai principi della continuazione dell'esercizio, della continuità nella presentazione e nella valutazione nonché il divieto di compensazione (principio della presentazione lorda) sono ammessi in casi debitamente giustificati; le deroghe saranno presentate nell'allegato. Non ci si può però allontanare dai principi della completezza, dell'essenzialità e della prudenza.

2.2 Strutturazione del bilancio e del conto d'esercizio

In generale

9 La presentazione e la struttura del conto annuale seguono generalmente il piano contabile. Essi si ottengono quindi dalla contabilità di ogni istituto di previdenza. Il piano contabile segue un quadro contabile generalmente riconosciuto. Si tratta del Piano contabile svizzero per gli istituti di previdenza a favore del personale (cfr. Communication professionnelle n° 5 de la Chambre fiduciaire, Zurigo, edizione 1992).

10 Nel bilancio e nel conto d'esercizio, le posizioni e il rispettivo allegato dovranno essere valutati e presentati in modo tale che dai conti annuali, ovvero dal bilancio e/o dall'allegato, possa trasparire in maniera chiara la situazione finanziaria effettiva. Ciò significa, ad esempio, che, quando non appaiono nel bilancio, la composizione, i dettagli e le valutazioni dovranno essere presentate nell'allegato.

11 La presentazione del bilancio e del conto d'esercizio dovranno seguire le abituali regole di presentazione in materia di completezza, di chiarezza e d'essenzialità delle informazioni e osservare i principi del divieto di compensazione. Le norme di presentazione esigono inoltre che determinate posizioni importanti per la trasparenza vengano valutate e presentate *separatamente*, facilitando così il paragone con l'esercizio precedente. Un principio importante è che tutto debba provenire dalla contabilità e che vi sia una concordanza con i saldi dei conti.

Bilancio

12 È consuetudine cominciare, dall'attivo di bilancio, con le posizioni relative a investimenti a breve termine e, al passivo, con il capitale dei terzi, per poi terminare con il capitale della fondazione (per le fondazioni di previdenza a favore del personale). La presentazione dovrà essere coordinata con quella dell'allegato. Il bilancio potrà essere alleggerito da dettagli e ripartizioni quando essi sono presentati e spiegati nell'allegato.

13 Per gli istituti di previdenza non è necessario procedere a una suddivisione in attivo circolante e attivo immobilizzato. L'articolo 52 OPP 2 parla unicamente di investimenti a corto, medio e lungo termine. Alcune designazioni d'investimento e di limiti previsti agli articoli 53 e 54 OPP 2 sono utilizzati solo in parte nel bilancio. Per presentare e riassumere gli investimenti diretti, indiretti e derivati conformemente all'OPP 2 si presta meglio l'allegato.

14 Per l'*attivo*, si può per esempio raccomandare la seguente struttura:

- liquidità, depositi a termine
- determinazione dei ratei attivi
- prestiti ipotecari
- obbligazioni
- azioni
- altri investimenti finanziari
- immobili
- prestiti al datore di lavoro.

15 Al *passivo* di un istituto di previdenza non è possibile utilizzare la nozione di mezzi propri; non esistono infatti proprietari o azionisti ai quali possono essere assegnati tali capitali. Fatta eccezione per i capitali dei terzi (impegni) e per gli accantonamenti o riserve finanziari, il passivo, ovvero il capitale, è destinato alla previdenza.

Al fine di valutare la situazione finanziaria effettiva, anche il passivo va strutturato nel bilancio con chiarezza e completato nell'allegato. Ciò vale soprattutto per posizioni dei capitali di copertura. Sarà poi l'allegato a riportare spiegazioni in merito alla composizione del capitale di previdenza, ovvero se corrisponde ai capitali di copertura tecnicamente necessari oppure se la copertura è insufficiente o eccedentaria.

16 Per il passivo si può per esempio prevedere la seguente *struttura* (senza titoli di gruppi quali capitali dei terzi, capitali di previdenza):

- impegni a breve termine;
- impegni a lungo termine;
- riserve per fluttuazioni di valore (fluttuazioni del valore borsistico e del rendimento);
- determinazione dei ratei passivi;
- capitali di risparmio;
- capitali di copertura;
- altri capitali di previdenza vincolati;
- riserve contributive del datore di lavoro;
- capitale di previdenza non vincolato (capitale della fondazione);
- eccedenza dei conti e dei ricavi.

17 Nel *conto d'esercizio* si dovrà tener conto del principio della presentazione lorda e rispettare la concordanza con l'allegato. Oltre ai conti corrispondenti alla parte assicurativa (cassa pensione autonoma), il conto d'esercizio può riportare separatamente anche quelli della parte di risparmio.

18 I *costi* contengono, da un lato, le prestazioni ai destinatari ripartite fra le principali forme di prestazioni regolamentari e, dall'altro, gli eventuali premi alla compagnia d'assicurazione (oneri assicurativi) e gli interessi debitori. Questi ultimi e la loro composizione dovranno essere descritti più dettagliatamente nell'allegato.

19 I *ricavi* devono evidenziare il finanziamento risp. le quote degli assicurati/salariati e, separatamente, i contributi del datore di lavoro e quelli che il datore di lavoro ha eventualmente prelevato dalla riserva contributiva dello stesso. Un'ulteriore suddivisione dei contributi e dei proventi del patrimonio può essere effettuata anche nell'allegato. Nel conto d'esercizio, le prestazioni della compagnia d'assicurazione andranno indicate in cifre lorde. La dissoluzione del capitale di pre-

videnza, delle riserve contributive del datore di lavoro e di altre riserve e accantonamenti vanno resi manifesti.

3. Valutazione e situazione finanziaria effettiva

20 Con il conto annuale si mira a una presentazione che «*mostri direttamente la situazione finanziaria effettiva*» al fine di permettere una valutazione affidabile. Si intende quindi fare in modo che, ai sensi dell'articolo 959 CO, gli assicurati si rendano conto il meglio possibile della «situazione economica dell'azienda». Queste esigenze di informazione sono riportate anche dal diritto sul libero passaggio (articolo 23, LFLP e articolo 9 OLP) secondo cui la situazione finanziaria non è solo in relazione diretta con una liquidazione parziale, ma è prioritaria in tutti i conti annuali.

21 Le disposizioni legali in termini di valutazione con il principio della prudenza (art. 960 CO) continuano a essere valide; esse non sono state modificate dalla revisione dell'Ordinanza del 1996. L'organo responsabile è tuttora tenuto a procedere con la *dovuta prudenza alla valutazione nel bilancio*; esso ha la competenza di costituire delle riserve di valutazione nell'attivo e nel passivo.

22 Per quanto concerne la trasparenza del conto annuale nel suo insieme, l'*allegato* conterrà delle informazioni supplementari, soprattutto in merito alla valutazione degli investimenti e al finanziamento, che permetteranno di giudicare la situazione finanziaria effettiva.

23 Il caso pratico più frequente è il seguente: l'indicazione del valore del corso (valore di mercato) nell'*allegato* è *necessaria* se i valori presentati nel bilancio

- differiscono dal valore di mercato (p. es. sono inferiori al corso del titolo) oppure se
- il valore del bilancio risulta da rettifiche di valore non aperte, ovvero se la riserva di valutazione non viene indicata al passivo, bensì dedotta direttamente dalle posizioni dell'attivo.

24 Se i valori di mercato (valore borsistico o valutazione economica degli immobili) sono pubblicati nell'*allegato*, nel bilancio i valori rimangono invariati come «valori contabili»; ciò significa che non si deve procedere a operazioni contabili che abbiano effetto sul risultato.

25 Le disposizioni dell'articolo 48 OPP 2 e dell'articolo 960 CO (contabilità commerciale) sono delle prescrizioni di valutazione massime. Sono ammesse sia le sottovalutazioni che gli accantonamenti prudenti (riserve di valutazione); le sopravvalutazioni (cifre che superano quelle presentate dall'impresa alla voce di bilancio) non sono invece autorizzate dalla legge. La pratica della contabilità commerciale permette la compensazione delle posizioni sopravvalutate con delle posizioni sottovalutate in seno allo stesso posto di bilancio (in qualità di valutazione globale), p. es. per la posizione relativa agli immobili.

26 Per le somme presentate globalmente, le valutazioni nell'*allegato* terranno conto delle riserve o degli accantonamenti per le fluttuazioni di corsi e rendimenti degli investimenti patrimoniali. Per presentare il patrimonio e la sua valutazione nel bilancio e nell'*allegato*, si raccomanda di procedere secondo l'esempio a). A titolo di raffronto, vengono presentati altri esempi semplificati b) e c).

a) *Titoli iscritti in bilancio al valore di mercato* 1 000 frs.

Attivo	Titoli	18 100
	Immobili	3 000
Passivo	Riserve per fluttuazioni di valore	2 100
Allegato	Titoli	

(raggruppati secondo gli investimenti diretti, indiretti e derivati):

– Obbligazioni	(valore nominale 14 000 000)	13 500
– Azioni		4 600

Immobili:

I valori del bilancio si basano sui costi d'acquisto e corrispondono al valore del rendimento (rendimento effettivo, tasso del 7%).

b) *Valori d'acquisto nel bilancio. Valori di borsa nell'allegato. Nessuna rettifica del valore.* 1 000 frs.

Attivo	Titoli	16 000
	Immobili	3 000
Allegato	Presentazione dei titoli conformemente al valore di mercato come sotto a). Informazioni sugli immobili conformemente ad a)	

c) *Rettifiche di valore forfaitarie direttamente all'attivo (al posto del passivo)* 1 000 frs.

Attivo	Titoli	16 000
--------	--------	--------

Allegato Immobili
I valori del bilancio dei titoli si intendono dopo le seguenti rettifiche di valore forfaitarie:

	Valore di borsa 1 000 frs.	Rettifica del valore 1 000 frs.	Valore del bilancio 1 000 frs.
Obbligazioni	13 500	500	13 000
Azioni	4 600	1 600	3 000
	18 100	2 100	16 000

27 L'esposizione della situazione finanziaria effettiva non implica solo la presentazione trasparente del patrimonio e del passivo (capitale/finanziamento) nel bilancio, bensì richiede – per valutare il risultato d'esercizio – la rispettiva struttura del conto d'esercizio e dell'allegato.

4. Allegato del conto annuale

Articolo 47, OPP 2

³ L'allegato contiene indicazioni e spiegazioni complementari concernenti lo stato patrimoniale, il finanziamento e singole posizioni del bilancio e del conto d'esercizio. Eventi successivi al giorno di chiusura del bilancio vanno presi in considerazione se incidono notevolmente sulla valutazione della situazione dell'istituto di previdenza.

4.1 Introduzione

28 Conformemente all'articolo 47, capoverso 1 OPP 2, l'allegato è *parte integrante del conto annuale*. La pubblicazione nell'allegato serve a rendere trasparente il rapporto al cospetto degli assicurati, dell'organo di controllo, dell'esperto in previdenza professionale e dell'autorità di sorveglianza. Uno degli obiettivi del rendiconto, ovvero evidenziare la situazione finanziaria effettiva dell'istituto di previdenza con l'aiuto del conto annuale, può essere soddisfatto grazie all'allegato.

29 Poiché è parte integrante del conto annuale, anche l'allegato è *oggetto della revisione da parte dell'organo di controllo*. Le indicazioni e le spiegazioni devono poter essere verificate sulla base della contabilità. Si dovranno indicare nell'allegato anche i dati dell'esercizio precedente (articolo 47, capoverso 1 OPP 2).

30 L'articolo 47, capoverso 3 OPP 2 descrive in termini generici il *contenuto* dell'allegato del conto annuale: indicazioni e spiegazioni complementari concernenti:

- lo stato patrimoniale;
- il finanziamento;
- singole posizioni del bilancio e del conto d'esercizio;
- eventi successivi al giorno di chiusura del bilancio.

31 Le indicazioni nell'allegato vanno fornite *unicamente in casi debitamente motivati*, e questo solo nei casi in cui esse non risultassero chiaramente dal bilancio e dal conto d'esercizio. *Vanno evitate* le indicazioni su punti non applicabili («nessuno» o «non pertinente») nello stile delle check-list.

32 Alcune indicazioni previste per l'allegato potrebbero figurare anche nel bilancio o nel conto d'esercizio, per esempio sotto forma di nota oppure mediante suddivisione di un posto del bilancio. L'allegato permette comunque di presentare meglio a parole e in cifre i dettagli, le composizioni e le variazioni. Si raccomanda quindi di presentare le posizioni del bilancio in gruppi chiari e precisi e di presentare nell'allegato i dettagli, le ricapitolazioni e le variazioni.

4.2 Strutturazione dell'allegato

- 33 Per presentare l'allegato, si raccomanda di adottare la seguente struttura:
1. Informazioni e spiegazioni generali sull'istituto di previdenza
 2. Investimento del patrimonio
 3. Informazioni di tipo attuariale, genere di copertura dei rischi
 4. Spiegazioni relative ad altre posizioni dell'attivo e del passivo
 5. Spiegazioni relative al conto d'esercizio
 6. Eventi successivi al giorno di chiusura del bilancio
 7. Altre informazioni

4.3 Elementi e dettagli da pubblicare

34 Conformemente alla suddivisione dell'allegato in sette parti, gli *elementi e i casi d'applicazione* possibili saranno descritti dettagliatamente qui di seguito. Tali elementi possono essere molto vari e, in base alla natura e alle caratteristiche dell'istituto di previdenza, possono essere constatati anche al di fuori del bilancio e del conto d'esercizio nonché nel corso dell'anno finanziario o in un nuovo esercizio.

35 Gli *esempi* di testo o di contenuto dell'allegato (allegato I) devono essere considerati come suggerimenti e aiuti nell'applicazione pratica e non vanno visti come modelli prestabiliti.

36 Nell'impiego corrente, le indicazioni che figurano nell'allegato variano in funzione delle particolarità di ogni istituto di previdenza. Non si prescrivono quindi schemi fissi per l'allegato; le indicazioni menzionate ai punti 4.3.1-4.3.7 corrispondono a delle possibilità che vanno adattate di volta in volta (cfr. cifra marginale 31).

Le indicazioni che figurano in corsivo riguardano diverse informazioni dell'allegato la cui pubblicazione è adeguata ai sensi dell'OPP 2.

4.3.1 Informazioni e spiegazioni generali sull'istituto di previdenza

Le informazioni generali non sono in relazione diretta con il bilancio e con il conto d'esercizio, ma sono necessarie per la comprensione dell'organizzazione giuridica, dei rapporti di previdenza, della contabilità e della presentazione dei conti.

Forma giuridica dell'istituto di previdenza, scopo (descrizione succinta), disposizioni particolari dell'atto di fondazione, degli statuti o del regolamento.

Indicazioni sull'*organizzazione giuridica* dell'istituto di previdenza. Constatazione della composizione paritetica del consiglio di fondazione. Indicazioni che precisano se l'istituto di previdenza è registrato o se si tratta di una fondazione complementare, di finanziamento e di un altro genere di fondazione.

Obiettivi, principi e organizzazione (decisioni di gestione e supervisione) dell'investimento, a meno che non siano fissati in un regolamento d'investimento appropriato.

Indicazioni su obiettivi e principi fissati dall'istituto di previdenza per la contabilità/il controlling, i rapporti interni ed esterni, a meno che non siano fissati in un regolamento sull'organizzazione dell'istituto di previdenza.

Amministrazione del patrimonio da parte di *terzi* (p. es. indicazioni relative ai mandati d'amministrazione affidati a banche e/o a società di gestione patrimoniale).

Mandati affidati a terzi per eseguire compiti di contabilità (tenuta della contabilità, chiusura dei conti, conti LPP per la vecchiaia).

4.3.2 Investimento del patrimonio

Questa parte dell'allegato dovrebbe completare le indicazioni numeriche del bilancio con l'ausilio di tabelle concernenti la composizione, l'indicazione sull'evoluzione rispetto all'esercizio precedente, la valutazione, il rispetto delle disposizioni d'investimento dell'OPP 2 e le direttive interne. (I commenti relativi all'evoluzione dei mercati monetari, dei capitali e dei mercati immobiliari vanno riportati da un eventuale rapporto annuale piuttosto che dall'allegato).

Definizione di patrimonio

Indicazione sui valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva, eventualmente conglobati nel patrimonio, ai sensi dell'articolo 49, capoverso 2 OPP 2.

Stato del patrimonio

Composizione del patrimonio secondo le *categorie d'investimento* (prodotti derivati e investimenti indiretti sono assoggettati agli investimenti di base risp. alle varie categorie d'investimento).

Indicazioni sui prestiti di titoli (securities lending) e sui luoghi di deposito (p. es. in caso di global custody).

Presentazione degli *strumenti derivati correnti (aperti)* il giorno di chiusura del bilancio ai sensi dell'articolo 56a, capoverso 7 OPP 2 (cfr. raccomandazioni tecniche). Se il loro numero è elevato, le operazioni con strumenti derivati saranno presentate per gruppi nell'allegato.

Composizione degli immobili e dettagli sui pegni immobiliari.

Giustificazioni tecniche conformemente all'articolo 59 OPP 2.

Valutazione

Principi di valutazione secondo i regolamenti d'investimento e la loro applicazione (continua). Occorre indicare in particolare per *quali valori* gli attivi sono stati posti a bilancio: valore d'acquisto, quotazione di borsa se inferiore (principio del valore minimo), valore nominale, valore di mercato, valore commerciale o valore di rendimento, ecc.

Menzione della *quotazione di borsa o del valore di mercato* nell'allegato qualora essi differiscono dai valori riportati dall'attivo del bilancio.

Riserve per fluttuazioni di valore (fluttuazione dei corsi e dei rendimenti) nel bilancio, indicazioni in merito alla costituzione e allo scioglimento.

Indicazioni delle poste del bilancio (p. es. immobili) per le quali si è applicata la *valutazione globale al posto della valutazione individuale*.

Spiegazioni relative alla *valutazione degli immobili* (valore d'acquisto, valore del rendimento). Indicazioni sui ricavi qualora risultino inferiori al rendimento usuale del mercato. Elementi di calcolo del valore del rendimento.

Spiegazioni relative alle *rivalutazioni di immobili* oltre il valore d'acquisto. Tenuto conto del valore del rendimento sulla base dei ricavi effettivi dopo deduzione delle spese di vendita stimate e delle imposte latenti, il valore massimo determinato da esperti dovrebbe essere in tal caso il valore commerciale netto.

Conversione di divise: metodo di conversione delle monete estere, corso di conversione applicato, contabilizzazione.

Indicazione e giustificazione delle *deroghe* rispetto alle seguenti esigenze di regolarità: *continuità* nella presentazione e nella valutazione degli investimenti nonché *divieto di compensazione*. Nella misura del possibile si indicherà, ad esempio, l'ammontare della modifica dei principi di valutazione.

Indicazioni, basi di calcolo del rendimento, della performance degli investimenti. Dare delle spiegazioni qualora i prodotti non corrispondono al mercato monetario, al mercato dei capitali o al mercato immobiliare (art. 51 OPP 2).

4.3.3 Informazioni di tipo attuariale, genere di copertura dei rischi

Ai sensi dell'articolo 53, capoverso 2 LPP, gli aspetti attuariali delle previdenza devono essere definiti nel mansionario dell'esperto in materia di previdenza professionale. Nella misura in cui l'allegato ne fa menzione, l'istituto di previdenza lo stabilirà con l'esperto in questione.

Esperti in materia di previdenza professionale

Nome dell'esperto in materia di previdenza professionale conformemente all'articolo 53 LPP; indicazioni in merito alla periodicità dell'esame (regolamentare), indicazione del periodo/della data dell'ultima perizia tecnica (bilancio tecnico). Motivi per una perizia stilata al di fuori del periodo di verifica.

Finanziamento dell'istituto di previdenza

Indicare se le prestazioni per la vecchiaia o le prestazioni di libero passaggio sono determinate in funzione del primato dei contributi o del primato delle prestazioni.

Quota al finanziamento di datori di lavoro/salariati.

Menzione di altre eventuali fonti di finanziamento (fondazione di finanziamento, fondi speciali, ecc.).

Copertura dei rischi

Indicare i rischi sopportati dall'istituto di previdenza.

Indicare i rischi riassicurati da contratti collettivi d'assicurazione.

Indicare altre riassicurazioni (stop loss, excess of loss, ecc.).

Presentazione dei capitali di previdenza impiegati nel bilancio commerciale

Se gli impegni di previdenza interamente o parzialmente coperti in modo autonomo sono presentati in una posizione globale del bilancio commerciale, si raccomanda di spiegare la composizione di tale posizione nell'allegato. Vanno indicati, per esempio, i seguenti valori:

- capitale di copertura/capitale di risparmio degli assicurati attivi
- capitale di copertura dei pensionati.

Durante il periodo tra un bilancio tecnico e l'altro, i valori si ottengono in base alla contabilità. Di conseguenza, essi corrispondono solo in modo approssimativo ai valori attuariali. L'esperto della previdenza professionale non è quindi tenuto ad allestire ogni anno un bilancio tecnico.

Perizia tecnica/bilancio tecnico

Risultato dell'ultimo bilancio tecnico (con giorno di riferimento e menzione delle basi tecniche.

Indicazioni relative alle *misure* prese per eliminare gli eventuali scoperti (articolo 44 OPP 2).

4.3.4 Spiegazioni relative ad altre posizioni dell'attivo e del passivo*Investimenti presso il datore di lavoro*

Crediti nei confronti del datore di lavoro: composizione, quando non traspare dal bilancio, di crediti in conto corrente, determinazione dei ratei e dei prestiti; tassi d'interesse. Evoluzione nel nuovo esercizio.

Entità e genere di garanzia degli investimenti presso il datore di lavoro (garanzie, pegni immobiliari ai sensi dell'articolo 58 OPP 2). Decisione dell'autorità di vigilanza. Attestato di solvibilità del datore di lavoro destinato all'autorità di vigilanza (articolo 59, capoverso 3 OPP 2).

Scadenze convenute per il versamento dei contributi del datore di lavoro (articolo 58a OPP 2). Eventuali *ritardi* nel versamento dei contributi. Indicare se il datore di lavoro ha rispettato le scadenze convenute per il pagamento prima della presentazione dei conti annuali o nel nuovo esercizio. Rispettare l'obbligo di informare l'autorità di vigilanza e l'organo di controllo (articolo 58a OPP 2).

Indicazioni relative al tasso d'interesse ed eventualmente alle convenzioni di rimborso, soprattutto nei casi in cui il datore di lavoro è in ritardo con il versamento dei suoi contributi.

Partecipazione a società appartenenti al datore di lavoro: indicare la quota della partecipazione, il valore nominale, il valore contabile e, in caso di quotazione dell'azione, il valore del corso; acquisti e vendite con l'indicazione dei prezzi/corsi realizzati durante il periodo di riferimento.

Diritti di libero passaggio e impegni di rendite il giorno di chiusura del bilancio: *indicare solo in caso di investimenti non garantiti presso il datore di lavoro e qualora il capitale di copertura delle prestazioni di libero passaggio e delle rendite correnti fosse toccato da tale investimento.*

Riserve per fluttuazioni dei corsi e del rendimento

Se non figurano sotto gli investimenti del patrimonio: composizione/giustificazione/designazione risp. delimitazione rispetto agli accantonamenti tecnici (accantonamenti di valutazione, accantonamenti per rettifiche di valore, riserve di fluttuazione nonché accantonamenti/fondo di rinnovo per gli immobili).

Costituzione e scioglimento delle riserve di valutazione con il loro importo, il loro scopo e la loro giustificazione (anche come rettifica di valore/correzione dell'importo per compensare un eventuale corso superiore fino al valore massimo legale, come ad esempio valore nominale di obbligazioni). Quota della riserva di valutazione alle categorie d'investimento; contabilizzazione della variazione durante l'esercizio (trattamento nel conto d'esercizio/presentazione nel bilancio).

*Altre poste del passivo**Accantonamenti per fluttuazioni dei corsi e del rendimento*

Composizione/designazione (per delimitare rispetto agli accantonamenti tecnici): (accantonamenti di valutazione, accantonamenti per rettifiche di valore, riserve per fluttuazioni finanziarie nonché fondo di rinnovo per gli immobili).

Giustificazione delle rettifiche di valore, come correzione di attivi del patrimonio, per fluttuazioni di corso, incertezze in materia di solvibilità, rischi valutari e rischi di mercato.

Indicazioni sullo scopo e i principi della *costituzione e dello scioglimento* di accantonamenti di valutazione con il rispettivo importo/quota (p. es. 10% degli investimenti); presentazione/contabilizzazione della variazione durante l'esercizio (trattamento nel conto d'esercizio).

Riserve di contributi del datore di lavoro

Presentazione delle variazioni durante l'esercizio quando non compaiono nel conto d'esercizio; eventuali interessi. Dotazioni (elargizioni facoltative del datore di lavoro dai propri mezzi) e impiego dei contributi del datore di lavoro.

4.3.5 Spiegazioni relative al conto d'esercizio

Presentazione lorda nell'allegato quando i costi e i ricavi sono stati compensati nel conto d'esercizio (e se l'assenza di tale presentazione lorda ha inciso in modo notevole sul quadro fedele dei risultati e del conto d'esercizio).

Composizione dell'onere d'interessi. Composizione del reddito sul patrimonio, delle rettifiche di valore, delle riserve di valutazione e degli accantonamenti in relazione con gli investimenti patrimoniali.

4.3.6 Eventi successivi al giorno di chiusura del bilancio

Indicazione di eventi successivi alla data di chiusura del bilancio quando essi influiscono in modo considerevole sul finanziamento della previdenza, sulla valutazione dei conti annuali e, più in generale, sul patrimonio, sulla situazione finanziaria e sui proventi dell'istituto di previdenza.

Disposizione dell'*autorità di vigilanza*.

Esito negativo di un processo.

Notevoli *perdite del patrimonio specifico all'istituto di previdenza*, perdite importanti provenienti da investimenti e da strumenti finanziari derivati.

Volume straordinario di casi d'assicurazione.

La capacità ridotta dell'istituto di previdenza di assumersi dei rischi.

Operazioni straordinarie fuori bilancio; chiusura delle operazioni su derivati prima del giorno di chiusura del bilancio e riapertura delle stesse dopo tale giorno.

Difficoltà di pagamento, pericolo di indebitamento eccessivo del datore di lavoro, del gruppo o di istituti di previdenza e di fondazioni d'investimento associati.

Difficoltà finanziarie del datore di lavoro, ritardi di quest'ultimo nel pagamento dei contributi nel nuovo esercizio.

4.3.7 Altre indicazioni

Numero effettivo degli assicurati attivi e dei pensionati; spiegazioni relative alle loro variazioni¹

Membri del consiglio di fondazione¹

Indicazioni sulle società (del gruppo) affiliate e su altri istituti di previdenza associati.

Fideiussioni, *impegni di garanzia* e costituzioni in pegno a favore di terzi (gli impegni a favore della fondazione saranno indicati separatamente):

- importo globale (valore nominale) delle garanzie;
- importo globale ai valori del bilancio degli attivi dati in garanzia o ceduti per i propri impegni (pegno sugli immobili e sui titoli, margin accounts, ecc.)

Prestiti sulle polizze risp. costituzione in pegno del capitale di previdenza presso le compagnie d'assicurazione. Decisione del consiglio di fondazione, condizioni del contratto di prestito, impiego del prestito, indicazione se gli assicurati, il datore di lavoro e l'organo di controllo sono stati informati; secondo l'Ordinanza del 17 febbraio 1988 sulla costituzione in pegno dei diritti di un istituto di previdenza.

Indicazioni su ristrutturazioni aziendali e su una *parziale liquidazione* constatata dall'*autorità di vigilanza* nonché la relativa esecuzione (articolo 23 LFLP, articolo 9 OLP)¹

15 ottobre 1996 / 15 maggio 1997

¹ da presentare eventualmente anche in un rapporto annuale.

Esempi di allegato del conto annuale

Informazioni e spiegazioni generali sull'istituto di previdenza

Esempi di informazioni relative all'organizzazione

"In virtù delle disposizioni degli statuti del ..., la fondazione ha come scopo di assicurare i salariati di XY e delle imprese a essa legate giuridicamente ed economicamente contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità. Il piano di previdenza della cassa si basa sul primato delle prestazioni."

"Il capitali di previdenza non assoggettati ad alcun obbligo di previdenza regolamentare servono come fondazione padronale per il finanziamento complementare degli istituti di previdenza di ..."

Esempi di informazioni relative alla politica d'investimento:

Commenti sulla strategia d'investimento definita in funzione della capacità dell'istituto di previdenza di assumersi dei rischi. Indicazione degli obiettivi a cui si mira in materia di sicurezza e di rendimento, tenendo conto di una ripartizione appropriata dei rischi.

Constatazione che la sorveglianza degli investimenti avviene tramite un comitato finanziario o d'investimento. Menzionare inoltre i regolamenti/le direttive d'investimento nonché la relativa sorveglianza da parte di organi competenti.

Dettagli o indicazioni relative ai contratti di gestione del patrimonio, alla conformità dell'OPP 2, alle spiegazioni figuranti nei rapporti/nei conti stilati da terzi.

Giustificazione per particolari rischi d'investimento e conferma del loro controllo da parte dell'organo competente dell'istituto di previdenza.

Spiegazioni sulle condizioni organizzative per l'impiego di strumenti finanziari derivati. Scopo e apporto di questi investimenti nonché indicazioni sull'organizzazione e sulla loro sorveglianza.

Esempi concernenti un'istituzione con assicurazione collettiva

"L'istituto di previdenza ha stipulato un contratto collettivo d'assicurazione con la compagnia d'assicurazione XY per la copertura di ..."

Esempi di indicazioni sull'organizzazione della contabilità

Principi della contabilità e del rendiconto.

Indicazioni sull'organizzazione dei rapporti interni correnti, sul Risk Controlling (per prodotti derivati).

Constatazione che il consiglio di fondazione accorda la dovuta attenzione all'esecuzione e alla regolarità dei controlli interni e ai rapporti, e che ciò è fissato in un regolamento d'organizzazione.

"Il consiglio di fondazione ha definito gli obiettivi e i principi nonché l'esecuzione e il controllo degli investimenti e si è accertato che la cassa pensione disponga di un"

controlling efficace. Le funzioni e le responsabilità in materia di decisioni, di esecuzione e di contabilità sono chiaramente definite dal regolamento d'investimento (regolamento d'organizzazione); i risultati sono seguiti regolarmente dal consiglio di fondazione."

Investimenti patrimoniali

Composizione del patrimonio (compresi investimenti indiretti e strumenti finanziari derivati):

Preferibilmente sotto forma di tabella riassuntiva per categorie d'investimento e con l'indicazione della percentuale di ogni categoria d'investimento rispetto al totale del patrimonio. (Ad esempio ripartizione secondo le categorie ai sensi degli articoli 53-56 OPP 2).

Come informazione complementare si possono indicare i valori di riscatto delle assicurazioni collettive come parte del patrimonio (articolo 49 OPP 2: essi sono considerati crediti ai sensi dell'art. 53 lett. b.

Esempio:

Composizione degli investimenti della cassa pensione del gruppo ABC (*allegato II*) con presentazione nell'allegato delle operazioni con strumenti derivati, le quali sono descritte in dettaglio e calcolate a titolo di esempio nell'allegato IV² delle raccomandazioni concernenti i derivati (articolo 56a OPP 2).

Commento relativo al conto d'esercizio

Esempi d'indicazione

Affiliazione di tutti gli assicurati

Indicazione dell'organizzazione/delle misure che permettono di garantire che l'insieme degli assicurati, da un lato, e i contributi, dall'altro, sono stati registrati integralmente.

Dettagli delle posizioni compensate.

Esempi di presentazione

Dettaglio degli immobili e rendimenti lordi sugli stessi (quando sono compensati nel conto d'esercizio con gli oneri immobiliari corrispondenti e, quindi, menzionati solo come provento netto nel conto annuale ufficiale).

Indicazioni dei benefici e delle perdite su titoli nonché di quelli non realizzati al giorno di chiusura del bilancio, nella misura in cui tali informazioni non traspaiano dal conto d'esercizio.

² cfr. p. 76 segg.

Allegato II/1

Esempio di bilancio commerciale con presentazione nell'allegato delle operazioni con derivati

Cassa pensione del gruppo ABC

Bilancio al 31 dicembre 1996 e 1995

	31.12.1996	Esercizio prec.
	1 000 frs.	1 000 frs.
<i>Attivo</i>		
Liquidità, depositi a termine	4 693	4 035
Crediti	1 336	1 431
Determinazione dei ratei attivi	2 524	2 626
Prestiti ipotecari	11 294	12 643
Obbligazioni	148 124	158 858
Azioni	93 172	90 314
Altri investimenti finanziari (fondi d'investimento)	8 245	11 473
Immobili	131 143	122 763
Totale	400 531	404 143
<i>Passivo</i>		
Crediti	717	1 764
Determinazione dei ratei passivi	517	421
Riserve per fluttuazioni del valore	8 121	25 030
Capitale di copertura degli assicurati attivi	204 401	197 026
Capitale di copertura dei pensionati	164 930	157 497
Altri accantonamenti tecnici	8 312	10 075
Riserve di contributo del datore di lavoro	10 112	9 010
Capitale della fondazione	3 421	3 320
Totale	400 531	404 143

Esempio di presentazione nell'allegato**Ricapitolazione degli investimenti secondo il bilancio commerciale
(titoli e prodotti derivati al valore di mercato)**

<i>Categorie secondo l'articolo 54 OPP 2</i>	<i>31.12.1996</i> <i>1 000 frs.</i>	<i>Esercizio prec.</i> <i>1 000 frs.</i>
Liquidità, depositi a termine	4 693	4 035
Crediti, ratei	3 860	4 057
Prestiti ipotecari	11 294	12 643
Obbligazioni svizzere		
– investimenti diretti	95 438	108 831
– investimenti indiretti (fondi d'investimento)	5 141	4 876
– derivati (valore di mercato)	200	190
Totale obbligazioni svizzere	100 779	113 897
Obbligazioni estere in CHF	36 125	31 526
Obbligazioni estere in valuta estera	16 361	18 311
Totale obbligazioni	153 265	163 734
Azioni svizzere		
– investimenti diretti	42 470	41 359
– investimenti indiretti (fondi d'investimento)	3 104	6 597
– derivati (valore di mercato)	-117	300
Totale azioni svizzere	45 457	48 256
Azioni estere	50 819	48 655
Totale azioni	96 276	96 911
Immobili		
– immobili d'abitazione	123 111	115 641
– parti di fondi d'investimento	8 032	7 122
Totale immobili	131 143	122 763
Totale patrimonio	400 531	404 143

Questa presentazione (con l'eventuale indicazione percentuale) può servire al controllo del rispetto dei limiti prescritto nell'OPP 2 unicamente se non si ricorre a strumenti derivati nell'investimento patrimoniale. In presenza di derivati si raccomanda di adottare la presentazione dell'allegato II/4.

Allegato II/3

Esempio di presentazione nell'allegato**Strumenti derivati correnti valorizzati ai sensi dell'articolo 56a, capoverso 7
OPP 2 (conteggiati al valore di copertura)**

	<i>Valore di mercato bilancio</i> 1 000 frs.	<i>Aumento dell'impegno</i> 1 000 frs.	<i>Riduzione dell'impegno</i> 1 000 frs.
<i>Derivati su obbligazioni svizzere</i>			
Long 20 CONF futures	–	2 220	
Long 100 calls su 4,5% Conf.	200	9 900	
Totale	200	12 120	
<i>Derivati su azioni svizzere</i>			
Long 25 calls su ROG	19	1 188	
Short 100 puts su ZURN	–125	1 650	
Short 50 SMI futures	–		8 750
Long 200 puts su SMI	60		3 500
Short 250 calls su SGS	–71		
Totale	–117	2 838	12 250
Totale		14 958	12 250

Per i derivati che aumentano l'impegno (fino all'importo di frs. 14 958 000), le esigenze di liquidità sono coperte da liquidità e da depositi a termine pari a frs. 4 693 000, da valori nominali di obbligazioni svizzere con una durata più corta di frs. 1 500 000, da «liquidità sintetiche» per frs. 8 750 000 nonché da obbligazioni svizzere a carattere vicino alla liquidità per frs. 3 650 000, ovvero per un totale di frs. 18 593 000.

Le posizioni che riducono l'impegno sono coperte dall'effettivo di azioni. Questo portafoglio di azioni dell'istituto di previdenza è composto da blue chip svizzere ed è ben diversificato. Esiste dunque una correlazione sufficiente rispetto allo Swiss Market Index (SMI). L'opzione call SGS è interamente coperta dai rispettivi valori di base.

Allegato II/4

Esempio di presentazione nell'allegato**Conferma del rispetto dei limiti per obbligazioni e valori reali
(valutazione dei derivati ai sensi dell'articolo 56a, capoverso 6 OPP 2)**

	31.12.1996 1 000 frs.	Percentuale patrimonio (esistente)	Limiti secondo OPP 2 (massimi)
Prestiti ipotecari	11 294	2,8	75
Obbligazioni svizzere			
– investimenti diretti e indiretti	100 579		
– derivati (impegni)	12 320		
Totale Svizzera	112 899	28,2	100
Obbligazioni estere in CHF	36 125	9,0	
Obbligazioni estere in valuta estera	16 361	4,1	
Totale obbligazioni estere	52 486	13,1	30
Totale obbligazioni	165 385	41,3	
Azioni svizzere			
– investimenti diretti	42 470		
– investimenti indiretti	3 104		
– derivati (impegni)	-6 050		
Azioni svizzere	39 524	9,9	30
Azioni estere	50 819	12,7	25
Totale azioni (art. 55c OPP 2)	90 343	22,6	50
Immobili in Svizzera	131 143	32,7	50
Totale valori reali (art. 55b OPP 2)	221 486	55,3	70
Totale investimenti in valute estere (art. 55e OPP 2)	67 180	16,8	30
Valore di riferimento ai sensi dell'articolo 49 OPP 2: patrimonio totale (totale del bilancio)	400 531	100,0	100

**Raccomandazioni
concernenti l'impiego e la
presentazione di strumenti
finanziari derivati (art. 56a OPP 2)**

del 15 ottobre 1996 / 15 maggio 1997

Sommario:

1. Introduzione	57
2. Strumenti finanziari derivati autorizzati.....	58
2.1 Panoramica.....	58
2.2 Strumenti finanziari derivati autorizzati.....	59
2.3 Combinazione autorizzata di derivati di base con i loro valori di base.....	59
2.4 Derivati esotici.....	60
2.5 Negoziazione di derivati.....	60
3. Obbligo di copertura in caso di impiego di strumenti finanziari derivati.....	61
3.1 Obbligo di copertura in caso di strumenti derivati che aumentano l'impegno.....	61
3.2 Obbligo di copertura in caso di strumenti derivati che riducono gli impegni.....	62
3.3 Copertura di combinazioni da parte di derivati.....	62
3.4 Evitare un effetto leva a livello di patrimonio globale.....	63
4. Computo degli strumenti derivati per l'applicazione dei limiti ai sensi degli articoli 54 e 55 OPP 2	64
4.1 Computo degli strumenti derivati che aumentano l'impegno.....	64
4.2 Computo degli strumenti derivati che riducono l'impegno.....	64
4.3 Computo di combinazioni.....	65
4.4 Computo di monete estere.....	65
4.5 Eccezioni giustificate per le opzioni calls e puts acquistati.....	66
4.6 Patrimonio globale	66
5. Solvibilità delle controparti.....	67
6. Reporting sull'impiego di derivati (nel quadro del conto annuale).....	67
6.1 Valore di mercato dei derivati.....	68
6.2 Obbligo di copertura per l'impiego di derivati.....	68
6.3 Computo dei derivati in relazione con gli articoli 54 e 55 OPP 2.....	68
6.4 Controllo delle controparti.....	68
Allegato I	69
Allegato II	72
Allegato III	74
Allegato IV	75
Allegato V	76
Allegato VI/1	77
Allegato VI/2	79
Allegato VI/3	80

1. Introduzione

Gli strumenti finanziari derivati sono trattati all'articolo 56a OPP 2. Il fatto che tali strumenti vengano menzionati a parte si giustifica con la loro complessità. Ciò rende difficile, per l'organo paritetico, esercitare la propria responsabilità in materia di gestione. A tale proposito, il commento parla di «rischi relativamente elevati legati all'organizzazione quando gli organi responsabili non sono in grado di valutare le conseguenze dell'impiego di questi strumenti da parte delle persone incaricate degli investimenti».¹

L'articolo 56a regola l'impiego degli strumenti derivati ai sensi della LPP e dell'OPP 2, ovvero in maniera analoga a quella degli investimenti di base classici menzionati all'articolo 53 OPP 2. In particolare, il principio della sicurezza (art. 71 LPP) si applica necessariamente al finanziamento e all'amministrazione paritetica.

Le raccomandazioni concernenti i derivati *aiutano a interpretare* i vari capoversi dell'articolo 56a OPP 2 e a *dare dei suggerimenti*. Esse rappresentano quindi un aiuto per la messa in pratica delle prescrizioni d'ordinanza. Poiché l'evoluzione di questi nuovi prodotti finanziari fa parte di un processo dinamico, si presuppone che in futuro tali raccomandazioni vengano adattate. In altri termini, la presente versione di queste raccomandazioni corrisponde all'attuale offerta degli strumenti finanziari derivati nonché alle attuali conoscenze in materia. La messa in pratica delle prescrizioni dell'articolo 56a OPP 2 ha come scopo di permettere all'organo paritetico di assumere la propria responsabilità in materia di gestione anche quando si utilizzano strumenti finanziari derivati. Occorre quindi osservare i seguenti punti:

- L'impiego degli strumenti derivati e il modo in cui si procede al reporting degli stessi devono essere *adattati* – in termini di organizzazione, know-how e amministrazione – alle condizioni specifiche di ogni istituto di previdenza. Ciò richiede generalmente informazioni riassuntive e non un'enumerazione di diverse posizioni specifiche di difficile interpretazione.
- Il rapporto deve inoltre soddisfare il principio della *proporzionalità*. L'impiego frequente di strumenti derivati esige per esempio un reporting più profondo e più frequente che non in caso di impiego sporadico.
- Sebbene il rendiconto venga presentato una volta all'anno, tutte le prescrizioni dell'articolo 56a OPP 2 vanno rispettate *in modo costante* e non solo a una determinata data.
- L'impiego sistematico degli strumenti derivati e la ricerca di strategie complesse richiedono, oltre al normale rendiconto, un *reporting interno di gestione*. Quest'ultimo deve basarsi preferibilmente su valori di mercato, poiché, in caso contrario, si potrebbero creare in materia di gestione delle prese di posizione errate.

Queste raccomandazioni non sono suddivise regolarmente in funzione dei capoversi dell'articolo 56a OPP 2; spesso si verificano infatti degli accavallamenti. Tutti i temi trattati nei vari capitoli sono introdotti dal rispettivo capoverso dell'ordinanza.

¹ cfr. commento a p. 24

2. Strumenti finanziari derivati autorizzati

Articolo 56a OPP 2

¹ L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.

2.1 Panoramica

Gli strumenti finanziari derivati possono essere suddivisi in (cfr. allegato I)

- derivati in senso stretto;
- combinazione di più strumenti derivati risp. degli stessi strumenti con i rispettivi valori di base;
- derivati "esotici", ovvero derivati le cui caratteristiche non corrispondono a quelle dei derivati semplici o a una combinazione di derivati.

Gli strumenti derivati si distinguono per tre categorie di rischio:

- secondo il valore di base da cui derivano;
- secondo il rapporto esistente fra le possibilità di guadagno e i rischi di perdita (simmetrico o asimmetrico);
- secondo il modo in cui sono negoziati e in base al grado di standardizzazione (quotati in borsa o prodotti su misura "over-the-counter").

La tabella sottostante fornisce una panoramica dei principali strumenti derivati. I valori di base sono riassunti seguendo i criteri definiti all'articolo 53 OPP 2:

<i>Valore di base</i>	<i>Operazione a termine (simmetrico)</i>	<i>Operazione con opzione (asimmetrico)</i>
Crediti su importi fissi (valore nominale): tasso d'interesse, prestiti, indici obbligazionari, ipoteche	Swap su tassi d'interesse, forward rate agreements, futures/forwards su prestiti e indici obbligazionari	Opzioni di swap su tassi d'interesse, opzioni su tassi d'interesse, (Caps/Floors), opzioni call/put su futures su tassi d'interesse, opzioni call/put su prestiti e indici obbligazionari
Tasso di cambio (divise, paniere di divise)	Futures/forwards su tassi di cambio, swap su divise	Opzioni call/put su tassi di cambio
Azioni e partecipazioni analoghe, indici azionari	Futures/forwards su azioni e indici, swap su azioni	Opzioni call/put su azioni e indici azionari, opzioni call/put su futures su indici azionari, opzioni su swap su azioni
Altri investimenti ai sensi dell'articolo 53 OPP 2 (immobili)		

Le operazioni a termine sono considerate come strumenti simmetrici, poiché al loro potenziale di profitto corrisponde un rischio di perdita equivalente. Le operazioni su opzioni si caratterizzano invece per la loro asimmetria: un potenziale di profitto illimitato è legato a un rischio di perdita limitato oppure un rischio illimitato è legato a una possibilità di profitto limitata.

I derivati possono essere creati o negoziati in tre modi diversi:

- derivati standardizzati, negoziati presso una speciale borsa: futures, traded options;
- derivati non standardizzati negoziati presso una normale borsa o al telefono da istituzioni varie: warrant, opzioni coperte;
- derivati su misura negoziati bilateralmente: operazioni «over-the-counter» (OTC).

Per controllare i rischi inerenti ai derivati, occorre fare una distinzione fra il loro effetto sul valore di base, ovvero fra *un effetto che aumenta l'impegno* e *un effetto che lo riduce*. Di conseguenza, occorre tener conto dell'effetto del derivato per il calcolo dell'impegno nel valore di base.

Ecco le principali forme di derivati che figurano fra le transazioni che aumentano l'impegno sul valore di base e che, quindi, hanno un effetto paragonabile a quello dell'acquisto del *valore di base*:

- acquisto a termine (per forward e futures);
- si riceve il rendimento del valore di base (lato «receive» di uno swap);
- acquisto di un'opzione call;
- vendita di un'opzione put.

Le seguenti principali forme di derivati fanno parte delle transazioni che riducono l'impegno sul valore di base e che, quindi, hanno un effetto paragonabile a quello della vendita del *valore di base*:

- vendita a termine (per forward e futures);
- il rendimento del valore di base deve essere pagato (lato «pay» di uno swap);
- acquisto di un'opzione put;
- vendita di un'opzione call.

2.2 Strumenti finanziari derivati autorizzati

A condizione che derivino da investimenti conformi all'articolo 53 OPP 2, sono autorizzati tutti gli strumenti derivati che aumentano o riducono l'impegno. La tabella al punto 2.1 fornisce una base decisionale che permette di valutare i derivati e riassume gli strumenti finanziari derivati attualmente autorizzati. Occorre osservare che anche i derivati su altri strumenti derivati (p. es. opzioni su futures su tassi d'interesse, opzioni su swap, ecc.) possono essere considerati come strumenti di base. Sempre a condizione che tale strumento sia un investimento autorizzato ai sensi dell'articolo 53 OPP 2.

2.3 Combinazione autorizzata di derivati di base con i loro valori di base

L'impiego di strumenti derivati combinati è permesso quando l'organo decisionale comprende pienamente gli effetti di tale combinazione e a condizione che

ogni elemento dello strumento figuri separatamente sui rendiconti interni. Ogni elemento deve comprendere i valori di base e gli strumenti derivati autorizzati conformemente al punto 2.2.

Per i prestiti a opzione o convertibili, considerati come una combinazione speciale fra un derivato e un valore di base, la soluzione ottimale consisterebbe nel separare gli elementi e stabilire il relativo reporting. Ma nella pratica una tale soluzione non è facile da realizzare. L'organo decisionale dovrebbe quindi regolare in particolare il reporting di questi strumenti, soprattutto se sono impiegati in maniera sostanziale.

L'allegato I fornisce qualche esempio di combinazione di derivati e illustra come procedere alla relativa scomposizione.

2.4 Derivati esotici

I derivati esotici non possono essere classificati secondo i criteri di rischio applicabili ai derivati «tradizionali» a causa del loro comportamento poco prevedibile e complesso; si sconsiglia di utilizzare questi prodotti se si hanno dubbi.

Se ciononostante si ricorre a strumenti derivati esotici, l'organo decisionale della cassa pensione ha una responsabilità maggiore in materia di investimenti e deve comprendere perfettamente gli effetti della propria decisione e, in particolare, i rischi che, nella peggiore delle ipotesi, si incorrono quando si adottano tali strumenti. Inoltre, gli strumenti esotici possono derivare solo da strumenti conformi all'articolo 53 OPP 2 e sono tenuti a soddisfare pienamente gli obblighi di copertura e di computo (cfr. punti 3 e 4). Al fine di garantire la massima trasparenza, questi derivati devono figurare separatamente nel rapporto annuale con la relativa indicazione dei rischi. Occorre inoltre assicurarsi che, a causa della loro complessità, i calcoli vengano controllati dall'organo decisionale stesso o che le indicazioni vengano verificate da un organo esterno. Gli strumenti derivati richiedono ad ogni modo il rispetto scrupoloso della separazione dei poteri fra l'organo esecutivo e quello del controllo interno.

2.5 Negoziazione di derivati

In linea di massima sono autorizzati tutti i generi di negoziazione descritti al punto 2.1. Per ogni operazione occorre valutare il rischio della controparte, la trasparenza, la negoziabilità e gli obiettivi d'investimento. In merito al rischio della controparte e alla trasparenza, i derivati standardizzati e negoziati presso una speciale borsa per gli strumenti derivati (p. es. SOFFEX) presentano generalmente dei vantaggi.

3. Obbligo di copertura in caso di impiego di strumenti finanziari derivati

Art. 56a, OPP 2

³ Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.

⁴ L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.

⁶ Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.

3.1 Obbligo di copertura in caso di strumenti derivati che aumentano l'impegno

Principio

I derivati che aumentano l'impegno in un rispettivo valore di base possono essere impiegati purché siano coperti nella loro totalità e in permanenza dalla necessaria liquidità. Per quanto concerne le opzioni, bisogna partire dal presupposto che venga esercitato il diritto d'opzione. Questo modo di procedere permette di evitare che si verifichi un effetto leva sul patrimonio globale e che l'impiego di tali derivati non provochi assunzioni di credito "nascoste".

Principio di calcolo della liquidità richiesta per le singole forme:

Acquisto a termine	Numero di contratti ² x corso a termine
Swap: valore di base "receive"	Valore nominale
Acquisto opzione call	Numero x prezzo d'esercizio
Vendita opzione put	Numero x prezzo d'esercizio

In alternativa al corso a termine o al prezzo d'esercizio, si può utilizzare il corso attuale del valore di base deducendo il valore di mercato dello strumento derivato. È comunque importante utilizzare lo stesso metodo per tutti i calcoli.

L'allegato III fornisce degli esempi di calcolo sulla liquidità necessaria alla copertura.

Liquidità

La liquidità richiesta per tutti i derivati che aumentano l'impegno va addizionata e la somma massima ottenuta non deve superare l'importo totale del patrimonio liquido dell'istituto di previdenza.

La liquidità destinata a coprire i derivati che aumentano l'impegno dovrebbe essere disponibile sotto forma di mezzi liquidi o di cosiddetti «investimenti vicini alla liquidità». Tali investimenti devono poter essere trasformati in liquidità senza costi eccessivi e rischi di variazione dei corsi.

² il "numero" si basa sempre sul numero di valori alla base dello strumento derivato (il numero dei contratti derivati è corretto con le dimensioni del contratto risp. con il rapporto d'opzione)

Per liquidità si intendono contanti, depositi a vista, depositi a termine e altri crediti con un importo fisso. Occorre osservare al riguardo la conformità delle scadenze degli obblighi d'acquisto o dei diritti d'acquisto contratti.

Si può quindi presumere che le obbligazioni di buona qualità e negoziabilità in franchi svizzeri o nella moneta dello strumento derivato, nonché con una durata residua che supera quella del derivato, possono servire da copertura conformemente al principio «investimenti vicini alla liquidità». I responsabili degli investimenti dovrebbero però essere coscienti dei rischi supplementari che si corrono rispetto alla copertura mediante la liquidità nel senso stretto del termine. Bisogna inoltre tener conto della necessità di eventuali margini.

3.2 Obbligo di copertura in caso di strumenti derivati che riducono gli impegni

Principio

I derivati che implicano una riduzione dell'impegno del rispettivo valore di base possono essere utilizzati a condizione che siano interamente coperti dal valore di base. Per le opzioni, si deve partire dal presupposto che venga esercitato il diritto d'opzione. In seguito all'impiego di strumenti derivati non si devono dunque ottenere inporti netti, cioè dopo aver addizionato i valori di base con i derivati, posizioni "short" (posizioni allo scoperto).

Riduzione dell'impegno mediante derivati indicizzati ("cross-hedges")

Le riduzioni dell'impegno, per le quali i valori di base e i derivati non combaciano, sono autorizzate purché entrambi facciano registrare un'evoluzione parallela (presentino cioè un'elevata correlazione). Questa condizione implica in particolare che i portafogli di azioni siano garantiti da derivati indicizzati, che i portafogli di obbligazioni siano coperti da rispettivi derivati su tassi d'interesse e che la componente in moneta estera degli investimenti azionari e obbligazionari esteri siano garantiti da derivati su divise.

3.3 Copertura di combinazioni da parte di derivati

1° principio (copertura sintetica)

Le posizioni su derivati, indipendentemente dal fatto che esse aumentino o riducano l'impegno, possono essere coperte anche da altri derivati a condizione che quest'ultimi corrispondano a strumenti simmetrici (operazioni a termine, futures, swap) formando un investimento sintetico che equivalga alla copertura fisica.

A titolo di esempio, un portafoglio di azioni garantito per il tramite di futures venduti può servire da copertura - analogamente alle liquidità richieste per le posizioni in derivati che aumentano l'impegno (p. es. «long call») - purché vi sia conformità fra la struttura monetaria e quella delle scadenze. Un portafoglio di azioni sintetico, costituito per mezzo di liquidità e dell'acquisto di futures su indici azionari, può altresì servire da copertura per l'acquisto di opzioni put corrispondenti sugli indici azionari. È però necessario che per queste coperture sintetiche si presti un'attenzione particolare al problema delle liquidità, indispensabili in termini di margine, nonché alla questione dell'accumulo dei rischi della controparte.

2° principio (combinazione di derivati)

Nel caso in cui si combinano fra loro diversi derivati, la copertura può applicarsi anche alla combinazione nel suo insieme. Occorre distinguere quattro casi:

- a) Quando questa combinazione porta a un puro aumento dell'impegno, l'esigenza della copertura viene soddisfatta dalle liquidità esistenti anche se uno degli strumenti della combinazione riduce l'impegno. In questo caso, la durata dei vari derivati deve essere identica.

Esempio: "bullspread", ovvero l'acquisto di un'opzione call e la vendita di un'altra opzione call dalla durata identica e un prezzo d'esercizio più elevato. In questo caso va garantita unicamente la copertura di liquidità per l'opzione call acquistata, ma non la copertura del portafoglio per l'opzione call venduta.

- b) Quando questa combinazione conduce a una posizione di pura riduzione dell'impegno, il valore di base relativo corrisponde all'esigenza di copertura anche se uno degli strumenti della combinazione aumenta l'impegno.

Esempio: «bearspread», ovvero l'acquisto di un'opzione put e la vendita di un'altra opzione put dalla durata identica e un prezzo d'esercizio più basso. In questo caso va garantita unicamente la copertura per l'opzione put acquistata, ma non la copertura di liquidità per l'opzione put venduta.

- c) Quando questa combinazione conduce a una posizione che può aumentare o ridurre l'impegno, per soddisfare l'obbligo di copertura devono essere disponibili sia l'intera liquidità che l'investimento di base.

Esempio: "straddle/strangle", ovvero l'acquisto (la vendita) di un'opzione call e l'acquisto (la vendita) di un'opzione put dalla durata identica. Occorre garantire sia la copertura di liquidità per la parte che aumenta l'impegno che la copertura del portafoglio per la parte che riduce l'impegno.

- d) Se la combinazione di due derivati dalla durata identica conduce a una sola posizione netta, l'obbligo di copertura va soddisfatto in un solo caso.

Esempio 1: vendita di un'opzione put e acquisto di un'opzione call della stessa durata e con un prezzo d'esercizio identico o superiore. La copertura di liquidità va assicurata solo per l'opzione call acquistata, ma non per l'opzione put venduta.

Esempio 2: acquisto di un'opzione put e vendita di un'opzione call della stessa durata e con un prezzo d'esercizio identico o superiore. La copertura del portafoglio va assicurata una volta sola.

Inoltre, quando le posizioni su derivati sono identiche, è possibile stabilire in qualsiasi momento un «netting» fra i derivati (compensazione). In altri termini, non vi è obbligo di copertura per due posizioni aperte che si annullano reciprocamente (stessa quantità di derivati acquistati e venduti con specificazioni contrattuali assolutamente identiche).

Per la combinazione di più di due posizioni su derivati, si applicano per analogia gli stessi principi summenzionati.

3.4 Evitare un effetto leva a livello di patrimonio globale

Le prescrizioni concernenti la copertura e la limitazione dei derivati vanno rispettate anche a livello di patrimonio globale. Quando il patrimonio è suddiviso in parti distinte, oppure dispone di una strutturazione particolare dal punto di vista organizzativo, è possibile che su queste parti del patrimonio venga esercitato un ef-

fetto leva a causa dei derivati impiegati. A condizione, però, che rispetto al valore del patrimonio globale dell'istituzione non esista più alcun effetto leva.

4. Computo degli strumenti derivati per l'applicazione dei limiti ai sensi degli articoli 54 e 55 OPP 2

Articolo 56a OPP 2

⁴ *L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.*

⁵ *I limiti previsti dagli articoli 54 e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.*

⁶ *Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.*

4.1 Computo degli strumenti derivati che aumentano l'impegno

Principio

I derivati che aumentano l'impegno in un rispettivo valore di base devono essere computati per intero, ai sensi degli articoli 54 e 55 OPP 2, nella categoria di valori di base corrispondenti. Le opzioni vanno considerate come se fosse stato esercitato il diritto d'opzione.

Principio di calcolo per le singole forme:

Acquisto a termine	Numero di contratti x corso attuale del valore di base
Swap: valore di base "receive"	Valore nominale
Acquisto opzione call	Numero x corso attuale del valore di base
Vendita opzione put	Numero x corso attuale del valore di base

L'allegato IV riporta alcuni esempi di calcolo.

4.2 Computo degli strumenti derivati che riducono l'impegno

Principio

I derivati che riducono l'impegno in un rispettivo valore di base possono essere presi in considerazione (ovvero dedotti) solo quando si tratta di operazioni a termine (simmetriche).

Principio di calcolo per le singole forme:

Vendita a termine	Numero di contratti x corso attuale del valore di base
Swap: valore di base "pay"	Valore nominale
Acquisto opzione put	Nessuna presa in considerazione
Vendita opzione call	Nessuna presa in considerazione

L'allegato V riporta degli esempi di calcolo.

4.3 Computo di combinazioni

Ogni elemento di combinazione di derivati deve essere preso in considerazione per il computo secondo i principi menzionati ai punti 4.1 e 4.2. L'unica eccezione è possibile quando due derivati con la stessa durata vengono combinati in modo tale da avere una sola posizione netta.

Esempio 1: vendita di un'opzione put e acquisto di un'opzione call della stessa durata e con un prezzo d'esercizio identico o superiore. Bisognerà prendere in considerazione solo una di queste due opzioni.

Esempio 2: acquisto di un'opzione put e vendita di un'opzione call della stessa durata e con un prezzo d'esercizio identico o superiore. Può essere presa in considerazione una sola opzione. L'impegno può dunque essere ridotto come per una vendita a termine.

Come per l'obbligo di copertura è possibile, per l'applicazione dei limiti, mettere in conto anche la compensazione dei derivati (netting) (cfr. punto 3.3). Non vanno invece prese in considerazione le stesse quantità di posizioni su derivati acquistate o vendute e che dispongono di specificazioni contrattuali completamente identiche.

4.4 Computo di monete estere

Quando per gli investimenti ai sensi dell'articolo 54, lettere *f* (investimenti nominali in valute estere) e *g* (azioni estere) OPP 2 la componente in monete estere viene ridotta, tale riduzione può essere presa in considerazione per il limite globale degli investimenti in monete estere ai sensi dell'articolo 55, lettera *e* OPP 2.

Esempio: se le obbligazioni in monete estere sono interamente premunite contro i rischi di cambio a favore del franco svizzero per mezzo di operazioni di cambio a termine, l'importo totale degli investimenti deve essere considerato come una obbligazione in moneta estera e rispettare il limite particolare definito all'articolo 54, lettera *f* OPP 2. Considerato che tali investimenti sono interamente coperti contro i rischi di cambio, il loro importo non deve dunque essere preso in considerazione per calcolare il limite globale da applicare agli investimenti in monete estere ai sensi dell'articolo 55, lettera *e* OPP 2.

4.5 Eccezioni giustificate per le opzioni call e put acquistate

Ai sensi dell'articolo 59 OPP 2 è possibile derogare dalle norme d'investimento e superare i limiti per determinati investimenti (articoli 54 e 55 OPP 2) purché tale sorpasso sia coperto da opzioni put acquistate (almeno per un volume del valore di base adattato tramite il fattore delta) o che questo scarto scompaia quando il volume del valore di base adattato dal fattore delta viene preso in considerazione nelle opzioni call acquistate. Questa regola si giustifica con il rischio relativamente debole inerente alle opzioni acquistate, in quanto il potenziale di perdita si limita al prezzo dell'opzione. Nella necessaria giustificazione da parte di uno specialista, il calcolo del volume del valore di base adattato dal fattore delta deve avere la necessaria trasparenza.

Esempio 1: la quota delle azioni svizzere è del 32%. Il portafoglio comprende inoltre un'opzione put acquistata sull'indice SMI con un volume di valori di base rettificato dal fattore delta (numero x corso attuale del valore di base x delta dell'opzione put) pari a -5%. La quota delle azioni può essere ridotta al 27% e si trova dunque entro i margini di fluttuazione autorizzati.

Esempio 2: la quota delle azioni svizzere è del 25%. Il portafoglio comprende inoltre un'opzione call acquistata sull'indice SMI il cui valore da computare conformemente al punto 4.1 è di +7%. Poiché il fattore delta di tale opzione call ammonta solo a 0,5, il valore da computare si riduce al 3,5%. Il totale di 28,5% si trova dunque entro i margini di fluttuazione autorizzati.

Deroghe analoghe sono possibili anche per opzioni call (put) vendute se combinate con delle opzioni call (put) acquistate sullo stesso valore di base e con lo stesso giorno di scadenza. In questo caso può essere computata anche l'opzione venduta con il volume del valore di base adattato dal fattore delta. Anche questo scarto va giustificato in modo appropriato.

Esempio 3: un impegno in azioni garantito dal capitale sussiste accanto a una componente di deposito vincolato proveniente da un'opzione call acquistata e, contemporaneamente, da un'opzione call venduta della stessa durata. Diciamo che, conformemente al punto 4.1, il valore computabile dell'opzione call acquistata ammonta a un 1 000 000 di franchi. In questo caso i valori computabili delle due opzioni possono essere adattate dal fattore delta. Quando il fattore delta dell'opzione acquistata ammonta per esempio a 0,8 e quello dell'opzione venduta a 0,5, devono essere computati solamente 300 000 franchi (calcolo: $[0,8 - 0,5] \times 1\,000\,000$).

4.6 Patrimonio globale

Per calcolare i limiti autorizzati per ogni categoria d'investimento ai sensi degli articoli 54 e 55 OPP 2, il valore dei derivati deve essere addizionato all'importo degli investimenti di base e degli investimenti indiretti dello stesso genere e divisi per il patrimonio globale (moltiplicando per 100 il risultato di tale operazione, si ottiene la percentuale). È consigliabile calcolare il patrimonio globale e gli investimenti non derivati in base al loro valore di mercato, in quanto i prodotti derivati si basano sempre su valori di mercato. Considerato che l'impiego di valori di mercato può significare una deroga all'articolo 49 OPP 2 (definizione di patrimonio), il

metodo di calcolo adottato per il controllo dei limiti d'investimento va indicato in ogni caso.

5. Solvibilità delle controparti

Articolo 56a OPP 2

² La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.

Nelle operazioni su derivati occorre prestare un'attenzione particolare alla solvibilità delle controparti. L'organo decisionale stabilisce e controlla i relativi principi. Al fine di rispettare tali criteri, si raccomanda di stilare almeno una lista sommaria dei rischi della controparte. Questa lista serve per esempio a valutare i rating (delle controparti) secondo l'ammontare dei valori di rimpiazzo positivi. Il grado delle indicazioni da fornire dipende dalla frequenza e dalla natura dei contratti.

Per le controparti di operazioni su derivati, si devono rispettare anche i limiti per debitori individuali ai sensi dell'articolo 54 OPP 2. Di conseguenza, i valori di rimpiazzo positivi (ovvero almeno i valori di mercato delle posizioni su derivati se rappresentano un valore positivo per l'istituto di previdenza) devono essere addizionati per ogni singola controparte. Questi valori rappresentano dei crediti: occorre dunque rispettare, per le controparti svizzere, l'articolo 54, lettera a OPP 2 e, per le controparti estere, l'articolo 54, lettera e OPP 2.

Sono da considerare anche i rischi di natura giuridica. Per le operazioni OTC si raccomanda di impiegare unicamente contratti standardizzati, quali il contratto ISDA o il contratto OTC standard svizzero.

6. Reporting sull'impiego di derivati (nel quadro del conto annuale)

Articolo 56a OPP 2

⁷ Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.

L'impiego dei derivati deve essere oggetto di un rendiconto almeno una volta all'anno. Occorre assicurarsi che, nel corso dell'anno, le raccomandazioni vengano rispettate in qualsiasi momento.

Gli aspetti menzionati ai punti 6.1-6.4 costituiscono delle raccomandazioni minime in merito al rendiconto delle operazioni su derivati. Si tratta di un insieme di informazioni di cui ha bisogno l'organo decisionale per far rispettare le disposizioni. A seconda dei casi, le informazioni dovranno essere completate soprattutto quando i derivati sono impiegati in gran numero e hanno un impatto notevole sul patrimonio globale.

L'allegato VI contiene un esempio dettagliato di un reporting su derivati.

6.1 Valore di mercato dei derivati

Nell'ambito del rendiconto sullo stato patrimoniale, occorre assicurarsi che ai valori degli investimenti di base siano conglobati anche i valori dei derivati correnti. Nel quadro del reporting, per determinare la situazione finanziaria effettiva e il patrimonio, si devono applicare valori di mercato.

Si raccomanda eventualmente di indicare in Forma riassuntiva tutti i derivati: in caso di impiego sostanziale di strumenti finanziari derivati, può essere ragionevole suddividerli secondo i mercati (azioni, obbligazioni, ecc.) e/o secondo i generi di prodotti (opzioni, operazioni a termine, ecc.).

6.2 Obbligo di copertura per l'impiego di derivati

- totale della liquidità richiesta, per un impiego dei derivati che aumenta l'impegno, paragonato alla liquidità effettivamente disponibile;
- conferma dell'effettiva disponibilità dei valori di base necessaria a una copertura dei derivati che riduce l'impegno.

6.3 Computo dei derivati in relazione con gli articoli 54 e 55 OPP 2

- per categoria d'investimento da controllare:

valore di base
+ valore d'attribuzione dei derivati
valore d'attribuzione totale
in % del patrimonio globale
- per categoria d'investimento da controllare per le poste più importanti: analogamente a quanto indicato sopra.

6.4 Controllo delle controparti

Enumerazione sommaria delle controparti secondo i valori di rimpiazzo più positivi.

15 ottobre 1996 / 15 maggio 1997

Classificazione degli strumenti finanziari derivati

1. Strumenti derivati: caratteristiche

Un'*operazione a termine* (forward, operazione a termine classica, futures) è un accordo secondo cui un valore di base sarà acquistato o venduto a un determinato prezzo (prezzo d'esercizio) in data futura.

Uno *swap* è un accordo secondo cui in futuro i cash-flow vengono scambiati in base a una formula prestabilita. Esistono, fra gli altri, i seguenti tipi di swap:

- lo swap sui tassi d'interesse: il versamento d'interessi a tasso fisso sarà sostituito nel corso della durata dello swap da un versamento d'interessi a tasso variabile (p. es. LIBOR a 6 mesi);
- l'asset swap: il rendimento di un indice azionario sarà sostituito da versamenti di interessi a tasso variabile (p. es. LIBOR a 1 anno).

Occorre distinguere due tipi di *opzioni*: l'*opzione call* conferisce al suo proprietario il diritto di acquistare un valore di base a un determinato prezzo (prezzo d'esercizio dell'opzione) durante il periodo di vita dell'opzione o alla scadenza di quest'ultima. L'*opzione put*, invece, conferisce al suo proprietario il diritto di vendere un valore di base a un determinato prezzo (prezzo d'esercizio dell'opzione) durante il periodo di vita dell'opzione o alla scadenza di quest'ultima.

Nelle presenti raccomandazioni, per derivati si intendono tutti gli strumenti che corrispondono in senso stretto alle definizioni summenzionate. Questi strumenti possono avere determinate caratteristiche:

- l'adempimento di un obbligo risp. l'esercizio del diritto d'opzione può consistere in un'operazione fisica (fornitura effettiva dei valori) oppure in una remunerazione in contanti (semplice compensazione del profitto o della perdita chiamata "cash settlement");
- il diritto d'opzione può essere esercitato per tutta la durata dell'opzione (opzione di tipo «americano») oppure alla scadenza (opzione di tipo «europeo»). Esistono anche strumenti derivati che offrono la possibilità di esercitare il diritto d'opzione durante determinati periodi o a una data ben precisa.;
- opzioni per le quali si applica per la remunerazione in contanti un corso medio del valore di base (e non il corso alla scadenza).

2. Esempi di derivati combinati

1. Impegno in azioni garantito dal capitale (combinazione valore di base + derivato)

Valore nominale	1 000
Rimborso minimo	100%
Interesse dipendente dal livello dello SMI alla scadenza:	minimo 0%, massimo 20%
Partecipazione al beneficio	100% SMI da 3 250 a 3 500
Stato dello SMI	3 200
Elementi:	strumento a tasso d'interesse fisso: nom. 1 000, 0% cedola
	opzioni call acquistate: 0.3215 call, strike: 3 250
	opzioni call vendute: 0.3215 call, strike: 3 500

2. Investimento a interessi elevati con ripresa di azioni a un corso basso (combinazione valore di base + derivato)

Valore nominale	1 000
Interesse	9%
Rimborso	azione \geq 1000: nominale +90 azione $<$ 1000: azione +90
Stato dell'azione	1 000
Elementi:	strumento a tasso d'interesse fisso: nom. 1 000, 9% cedola
	opzioni put su azioni vendute: 1 put, strike: 1 000

3. "Bearsread" (combinazione di derivati)

1 000 opzioni put acquistate, strike: 550, scadenza: 20.9.96, a 35

1 000 opzioni put vendute, strike: 500, scadenza: 20.9.96, a 10

Perdita massima: $1\ 000 \times (35-10) = 25\ 000$

Beneficio massimo: $1\ 000 \times (550-500) = 50\ 000$

3. "Derivati esotici"

Nell'ambito di queste raccomandazioni, i derivati «esotici» comprendono tutti gli strumenti derivati che non rappresentano chiaramente dei derivati tradizionali o che, in caso di combinazione di derivati, non possono essere scomposti chiaramente in derivati singoli.

Allegato II

Glossario

Corso a termine	Prezzo di un' <i>operazione a termine</i> , ovvero il prezzo al quale sarà scambiato il <i>valore di base</i> alla data futura prestabilita.
Cross-hedge	Una strategia di copertura in cui il <i>valore di base</i> del <i>derivato</i> non combacia completamente con il titolo o portafoglio da coprire. Questo tipo di copertura implica quindi un certo rischio, in quanto il portafoglio e il <i>derivato</i> non si comportano in maniera perfettamente parallela. Le <i>opzioni/futures</i> su tassi d'interesse nei portafogli di obbligazioni, le <i>opzioni/futures</i> sugli indici azionari nei portafogli di azioni, ecc. sono dei tipici esempi di cross-hedge.
Delta	Importo che indica di quanto si modifica il prezzo d'opzione qualora il <i>valore di base</i> si trasforma di un'unità di valore.
Derivato	Prodotto finanziario derivato da un altro strumento finanziario (chiamato <i>valore di base</i>).
Derivato asimmetrico	Derivato per il quale il potenziale di profitto non corrisponde al potenziale di perdita. Le <i>opzioni</i> hanno un carattere asimmetrico. Asimmetria positiva: il potenziale di profitto è maggiore (p. es. un' <i>opzione call</i> acquistata o un' <i>opzione put</i> acquistata). Asimmetria negativa: il potenziale di perdita è maggiore (p. es. un' <i>opzione call</i> venduta o un' <i>opzione put</i> venduta).
Derivato simmetrico	Derivato per il quale il potenziale di profitto corrisponde al potenziale di perdita. Le <i>operazioni a termine</i> (forward, futures, swap) sono simmetriche.
Effetto leva	Effetto che consiste nel creare una posizione in <i>valori di base</i> maggiore, rispetto a quella del patrimonio. Questo effetto leva può essere ottenuto tramite l'impiego di <i>derivati</i> o assumendo capitali di terzi. Per impedire un effetto leva sul patrimonio globale, i <i>derivati</i> devono essere coperti da <i>liquidità</i> o da <i>valori di base</i> esistenti.
Forward	<i>Operazione a termine</i> non standardizzata negoziata presso una borsa di <i>derivati</i> .
Future(s)	<i>Operazione a termine</i> standardizzata negoziata presso una borsa di <i>derivati</i> .
Netting	Compensazione degli obblighi di pagamento reciproci delle controparti.
Prezzo d'esercizio	Il prezzo al quale viene acquistato o fornito il <i>valore di base</i> all'esercizio di un <i>diritto d'opzione</i> .

Operazioni a termine	Genere di <i>derivato</i> per il quale, alla stipulazione del contratto, sono fissate tutte le condizioni di acquisto o di vendita di un <i>valore di base</i> , ma il cui pagamento risp. la fornitura avverranno solo in futuro.
Opzione	Genere di <i>derivato</i> che accorda a una delle parti la facoltà di acquistare o di vendere il <i>valore di base</i> entro la scadenza fissata oppure di non esercitare il diritto d'opzione.
Opzione call	Un contratto d' <i>opzione</i> che autorizza l'acquirente ad acquistare il valore di base e obbliga il venditore a <i>venderlo</i> .
Opzione put	Un contratto d' <i>opzione</i> che autorizza l'acquirente a vendere il valore di base e obbliga il venditore ad <i>acquistarlo</i> .
Opzione stand still	<i>Opzione call</i> il cui <i>valore di base</i> è depositato come garanzia per la durata del contratto da parte del venditore dell' <i>opzione</i> .
Over-the-counter (OTC)	Operazione conclusa telefonicamente fra due parti senza passare per il tramite di una borsa.
Swap	Categoria particolare di un' <i>operazione a termine</i> per la quale due parti concordano lo scambio di pagamenti che dipendono dal comportamento di uno o più <i>valori di base</i> . Il «receive-side» designa il <i>valore di base</i> (risp. il rispettivo rendimento) che riceve l'investitore. Il "pay-side" designa il <i>valore di base</i> (risp. il rispettivo rendimento) che deve versare l'investitore.
Valore di base	Strumento finanziario che serve da base al derivato: azione, obbligazione, tasso d'interesse, corso di cambio, indice, ecc.
Valore di rimpiazzo	Valore di mercato di una posizione aperta a una data prestabilita, ovvero il prezzo con il quale una posizione correntederivata aperta può essere chiusa.
Warrant	Opzioni non negoziate presso una speciale borsa di <i>derivati</i> , bensì presso una borsa valori tradizionale oppure telefonicamente. La rispettiva durata è spesso

Allegato III

Esempi di copertura tramite liquidità

<i>1. Acquisto a termine</i>	frs.
10 futures SMI (per 50) acquistati per 3200	
Liquidità richiesta $10 \times 50 \times 3\,200 =$	1 600 000
<i>2. Swap: valore di base «receive» (interessi fissi)</i>	
"receive" 3,5% fisso, "pay" LIBOR, valore nominale: 25 000 000	
Liquidità richiesta	25 000 000
<i>3. Acquisto di opzioni call</i>	
500 calls SMI (per 5), prezzo d'esercizio: 3 250	
Liquidità richiesta $500 \times 5 \times 3\,250 =$	8 125 000
<i>4. Vendita di opzioni put</i>	
100 puts XY (per 5), prezzo d'esercizio: 750	
Liquidità richiesta $100 \times 5 \times 750 =$	375 000

Allegato IV

Esempi per il computo di derivati che aumentano l'impegno

<i>1. Acquisto a termine</i>		frs.
10 futures SMI (per 50), stato dell'indice SMI: 3 190		
Computo di azioni svizzere:	$10 \times 50 \times 3\,190 =$	1 595 000
<i>2. Swap: valore di base «receive» (rendimento SMI)</i>		
"receive" rendimento SMI, "pay" LIBOR, valore nominale: 20 000 000		
Computo di azioni svizzere:		20 000 000
<i>3. Acquisto di opzioni call</i>		
500 call SMI (per 5), stato dell'indice SMI: 3 190		
Computo di azioni svizzere:	$500 \times 5 \times 3\,190 =$	7 975 000
<i>4. Vendita di opzioni put</i>		
100 put XY (per 5), corso delle azioni: 760		
Computo di azioni svizzere:	$100 \times 5 \times 760 =$	380 000

Allegato V

Esempi per il computo di derivati che riducono l'impegno

<i>1. Acquisto a termine</i>		frs.
25 futures SMI (per 50), stato dell'indice SMI: 3 190		
Computo di azioni svizzere:	$-25 \times 50 \times 3\,190 =$	-3 987 500
<i>2. Swap: valore di base "receive" (rendimento SMI)</i>		
"pay" rendimento SMI, "receive" LIBOR, valore nominale: 25 000 000		
Computo di azioni svizzere:		-25 000 000
<i>3. Acquisto di opzioni put</i>		
500 put SMI (per 5)		
Computo di azioni svizzere:		0
<i>4. Vendita di opzioni call</i>		
100 call XY (per 5)		
Computo di azioni svizzere:		0

Allegato VI/1

**Esempio di presentazione di derivati correnti
(vedi allegato II delle raccomandazioni concernenti l'art. 47 OPP 2)****1. Valori di mercato**

	frs.
Derivati su obbligazioni svizzere	200 000
Derivati su obbligazioni in monete estere	0
Derivati su azioni svizzere	-117 500
Derivati su azioni estere	0
Derivati su altri valori di base	0
Totale valore di mercato dei derivati	82 500

2. Obbligo di copertura**2.1 Derivati che aumentano l'impegno**

Liquidità richiesta per operazioni su derivati	1 000 frs. 14 958
Liquidità minima disponibile	18 500

2.2 Derivati che riducono l'impegno

Tutti i derivati che riducono l'impegno sono coperti da relativi valori di base. Ai futures e alle opzioni SMI corrisponde un portafoglio ben diversificato di blue chips che riproduce largamente lo SMI.

3. Computo di derivati per il controllo dei limiti massimi**3.1 Obbligazioni svizzere**

Investimenti diretti e indiretti	1 000 frs. 100 579
Derivati	12 320
Totale	112 899

3.2 Azioni svizzere

Investimenti diretti e indiretti	1 000 frs. 45 574
Derivati	-6 050
Totale	39 524

4. Rischio di controparte dei derivati

Su sette contratti aperti su derivati:

- 5 sono negoziati presso una borsa con organo di clearing (SOFFEX);
- 2 sono operazioni OTC il cui valore di rimpiazzo totale è di frs. 200 000.

5. Osservazioni concernenti l'impiego di derivati durante l'esercizio

Durante l'anno, i derivati sono stati impiegati principalmente nelle seguenti categorie d'investimento: azioni svizzere, azioni estere e obbligazioni svizzere.

Tutti i derivati erano coperti in qualsiasi momento e non hanno mai causato il superamento dei limiti massimi ai sensi degli articoli 54 e 55 OPP 2.

Poco meno del 50% delle operazioni erano derivati OTC; si sono però stipulati affari solo con le seguenti controparti: W, X, Y, Z.

Basi e spiegazioni supplementari concernenti l'esempio

Punto della situazione:

Esistono le seguenti operazioni sui derivati *(sono indicate solo le informazioni necessarie)*:

Long/short	Nu- me- ro	Tipo di derivato	Valore di base	Genere di contratto	Genere di negozia- zione	Corso del valore di base	Prezzo d'esercizio	Prezzo d'acquisto	Corso del derivato
Long (acquistato)	20	futures	CONF	100 000	SOFFEX	-	-	111.0%	111.50%
Long (acquistato)	100	opzione call	4.5% Conf. 06	100 000	OTC	100.9%	99.0%	-	2.0%
Short (venduto)	50	futures	SMI	50	SOFFEX	3 500.0	-	-	-
Long (acquistato)	25	opzione call	Roche GS	5	SOFFEX	9 000	9 500	-	150
Short (venduto)	250	opzione call	Surveillance port.	1	OTC	2 700	2 500	-	285
Long (acquistato)	200	opzione put	SMI	5	SOFFEX	3 500.0	3 400	-	60
Short (venduto)	100	opzione put	Zurich nom.	50	SOFFEX	315	330	-	25

1. Valori di mercato

- I futures non hanno valori di mercato («daily mark-to market»).
- Calcolo per le opzioni: numero x dimensione del contratto x corso del derivato.
- Un'altra possibilità rispetto a quella presentata nell'esempio (sintesi dei valori di mercato secondo le categorie d'investimento) consiste nell'indicare i valori dei derivati in modo più dettagliato: ogni categoria d'investimento può, ad esempio, essere a sua volta suddivisa secondo il genere di derivato, secondo long/short, secondo il genere di negoziazione, ecc. Si raccomanda di indicare in dettaglio le operazioni derivate quando si tratta di opzioni esotiche.

2.1 Obbligo di copertura: derivati che aumentano l'impegno

La liquidità richieste viene calcolata calcolate come segue:

Long 20 futures CONF:	numero x dimensione del contratto x prezzo d'acquisto (= corso a termine) $20 \times 100\,000 \times 111.0\% =$	2 220 000
	altre possibilità: in alternativa al prezzo d'acquisto, si può prendere il corso attua- le dei futures o il corso del "cheapest-to- deliver-bond" (rettificato con il fattore di conversione)	
Long 100 call su 4.5% Conf.:	numero x dimensione del contratto x prezzo d'esercizio $100 \times 100\,000 \times 99\% =$	9 900 000
Long 25 call su ROG:	numero x dimensione del contratto x prezzo d'esercizio $25 \times 5 \times 9\,500 =$	1 187 500
Short 100 put su ZURN:	numero x dimensione del contratto x prezzo d'esercizio $100 \times 50 \times 330 =$	1 650 000
	in alternativa al prezzo d'esercizio, per tut- te le opzioni si può utilizzare anche il cor- so del valore di base	
Totale		14 957 500

Nell'esempio, la liquidità disponibile si calcola nel modo seguente:

Liquidità, depositi a termine	4 693 000
Valore nominale delle obbligazioni svizzere con una scadenza più corta rispetto a quella dei derivati	1 500 000
Liquidità sintetica (azioni long, short futures SMI)	8 750 000
Valori di mercato delle obbligazioni svizzere a breve/medio termine "vicini alla liquidità" (Confederazione, ecc.)	3 650 000
Totale	18 593 000

2.2 Obbligo di copertura: derivati che riducono l'impegno

Per i 250 call su Surveillance al portatore, la copertura necessaria è di almeno 250 azioni al portatore Surveillance.

Per la copertura dei futures SMI venduti e dei put SMI acquistati, deve essere disponibile il seguente valore in azioni svizzere:

Short 50 futures SMI	numero x dimensione del contratto x prezzo d'esercizio 50 x 50 x 3 500	8 750 000
Long 200 put sur SMI	numero x dimensione del contratto x prezzo d'esercizio 200 x 5 x 3 500	3 500 000
Totale		12 250 000

Al fine di garantire un parallelismo sufficiente con i derivati SMI, dovrebbe esistere almeno un portafoglio di azioni simile ai derivati SMI pari a un controvalore di 12 250 000.

3. Computo dei derivati per il controllo dei limiti massimi

Per le obbligazioni svizzere, il valore dei derivati preso in considerazione si calcola come segue:

Long 20 futures CONF:	numero x dimensione del contratto x attuale corso del CONF 20 x 100 000 x 111.50% =	2 230 000
	una soluzione ancora migliore consisterebbe nell'utilizzare, al posto dell'attuale corso del CONF, il corso del «chapest-to-deliver-bond» (rettificato con il fattore di conversione).	
Long 100 call su 4.5% Conf.:	numero x dimensione del contratto x attuale corso del valore di base 100 x 100 000 x 100.9% =	10 090 000
Totale		12 320 000

Per le azioni svizzere, il valore dei derivati preso in considerazione si calcola come segue:

Short 50 futures SMI	numero x dimensione del contratto x attuale corso del CONF -50 x 50 x 3 500 =	-8 750 000
Long 25 call su ROG	numero x dimensione del contratto x attuale corso del valore di base 25 x 5 x 9 000 =	1 125 000
Short 250 call su SGS	0	-
Long 200 put su SMI	0	-
	se il limite massimo determinante viene superato, il volume del valore di base rettificato dal fattore delta potrebbe essere dedotto al fine di spiegare una deduzione ai sensi dell'articolo 59 OPP 2.	
Short 100 put su ZURN	numero x dimensione del contratto x attuale corso del valore di base 100 x 50 x 315 =	1 575 000
Totale		-6 050 000

4. Rischio di controparte dei derivati

Altre possibilità: indicare le operazioni SOFFEX e OTC in modo più dettagliato suddividendole, ad esempio, secondo il valore di mercato positivo (valore di rimpiazzo) per ogni controparte il cui nome, risp. la borsa, viene menzionato.

5. Osservazioni concernenti l'impiego di derivati durante l'esercizio

La regolamentazione concernente l'impiego degli strumenti finanziari derivati va costantemente rispettata. Se nel corso dell'esercizio le posizioni sui derivati sono risultate nettamente superiori o inferiori al giorno di chiusura del bilancio, si raccomanda di fornire a tale riguardo delle indicazioni supplementari.

Aspetti della sicurezza sociale

Sotto questo titolo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica dei rapporti di ricerca (segnalati in grassetto) nonché altri contributi inerenti alla sua sfera d'attività. La maggior parte dei rapporti appare in tedesco e in francese. Finora sono stati pubblicati in tedesco:

	Bezugsquelle Bestellnummer
Forschungsbericht: Wolfram Fischer, Möglichkeiten der Leistungsmessung in Krankenhäusern: Überlegungen zur Neugestaltung der schweizerischen Krankenhausstatistik. Nr. 1/94	EDMZ* 318.010.1/94 d
Rapport de recherche: André Bender, M. Philippe Favarger, Dr. Martin Hoesli: Evaluation des biens immobiliers dans les institutions de prévoyance. N° 2/94	OCFIM* 318.010.2/94 f
Forschungsbericht: Hannes Wüest, Martin Hofer, Markus Schweizer: Wohneigentumsförderung – Bericht über die Auswirkungen der Wohneigentumsförderung mit den Mitteln der beruflichen Vorsorge. Nr. 3/94	EDMZ* 318.010.3/94 d
Forschungsbericht: Richard Cranovsky: Machbarkeitsstudie des Technologiebewertungsregister. Nr. 4/94	EDMZ* 318.010.4/94 d
Forschungsbericht: BRAINS: Spitex-Inventar. Nr. 5/94	EDMZ* 318.010.5/94 d
Forschungsbericht: Jacob van Dam, Hans Schmid: Insolvenzversicherung in der beruflichen Vorsorge. Nr. 1/95	EDMZ* 318.010.1/95 d
Forschungsbericht: BASS: Tobias Bauer. Literaturrecherche: Modelle zu einem garantierten Mindesteinkommen. Nr. 2/95	EDMZ* 318.010.2/95 d
Forschungsbericht: IPSO: Peter Farago. Verhütung und Bekämpfung der Armut: Möglichkeiten und Grenzen staatlicher Massnahmen. Nr. 3/95	EDMZ* 318.010.3/95 d
Bericht des Eidgenössischen Departementes des Innern zur heutigen Ausgestaltung und Weiterentwicklung der schweizerischen 3-Säulen-Konzeption der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Oktober 1995	EDMZ* 318.012.1/95 d/i
Universität Zürich, Interdisziplinäre Vorlesungsreihe 1995/96: Das neue KVG – Was ändert sich im Gesundheitswesen? Die Referate. Teil I	BSV** 96.217
Universität Zürich, Interdisziplinäre Vorlesungsreihe 1995/96: Das neue KVG – Was ändert sich im Gesundheitswesen? Die Referate. Teil II	BSV** 96.538
Interdepartementale Arbeitsgruppe "Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen" (IDA FiSo): Bericht über die Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen (unter besonderer Berücksichtigung der demographischen Entwicklung).	EDMZ* 318.012.1/96 d
Forschungsbericht: Familien mit alleinerziehenden Eltern. Nr. 1/96	EDMZ* 318.010.1/96 d
Bericht der Arbeitsgruppe "Datenschutz und Analysenliste / Krankenversicherung". Nr. 2/96	BSV** 96.567

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern

* OCFIM = Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne

** BSV = Bundesamt für Sozialversicherung, Informationsdienst, 3003 Bern

** OFAS = Office fédéral des assurances sociales, Service d'information, 3003 Berne

Aspetti della sicurezza sociale

Sotto questo titolo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica dei rapporti di ricerca (segnalati in grassetto) nonché altri contributi inerenti alla sua sfera d'attività. La maggior parte dei rapporti appare in tedesco e in francese. Finora sono stati pubblicati in tedesco:

	Bezugsquelle Bestellnummer
Berufliche Vorsorge: Neue Rechnungslegungs- und Anlagevorschriften; Regelung des Einsatzes der derivativen Finanzinstrumente; Verordnungstext / Erläuterungen / Fachempfehlungen. Nr. 3/96	EDMZ* 318.010.3/96 d
Forschungsbericht: Martin Wechsler, Martin Savioz: Umverteilung zwischen den Generationen in der Sozialversicherung und im Gesundheitswesen. Nr. 4/96	EDMZ* 318.010.4/96 d
Forschungsbericht: Wolfram Fischer: Patientenklassifikationssysteme zur Bildung von Behandlungsfallgruppen im stationären Bereich. Nr. 1/97	EDMZ* 318.010.1/97 d
Forschungsbericht: Infrac: Festsetzung der Renten beim Altersrücktritt und ihre Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung. Überblick über die Regelungen in der EU. Nr. 2/97	EDMZ* 318.010.2/97 d

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern

* OCFIM = Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne

** BSV = Bundesamt für Sozialversicherung, Informationsdienst, 3003 Bern

** OFAS = Office fédéral des assurances sociales, Service d'information, 3003 Berne

Aspetti della sicurezza sociale

Sotto questo titolo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica dei rapporti di ricerca (segnalati in grassetto) nonché altri contributi inerenti alla sua sfera d'attività. La maggior parte dei rapporti appare in tedesco e in francese. Finora sono stati pubblicati in francese:

	Source N° de commande
Rapport de recherche: Wolfram Fischer, Possibilités de mesure des prestations hospitalières: considérations sur une réorganisation de la statistique hospitalière. N° 1/94	OCFIM* 318.010.1/94 f
Rapport de recherche: André Bender, M. Philippe Favarger, Dr. Martin Hoesli: Evaluation des biens immobiliers dans les institutions de prévoyance. N° 2/94	OCFIM* 318.010.2/94 f
Forschungsbericht: Hannes Wüest, Martin Hofer, Markus Schweizer: Wohneigentumsförderung – Bericht über die Auswirkungen der Wohneigentumsförderung mit den Mitteln der beruflichen Vorsorge. Nr. 3/94	EDMZ* 318.010.3/94 d
Forschungsbericht: Richard Cranovsky: Machbarkeitsstudie des Technologiebewertungsregister. Nr. 4/94	EDMZ* 318.010.4/94 d
Rapport de recherche: BRAINS: Inventaire du Spitex. N° 5/94	OCFIM* 318.010.5/94 f
Forschungsbericht: Jacob van Dam, Hans Schmid: Insolvenzversicherung in der beruflichen Vorsorge. Nr. 1/95	EDMZ* 318.010.1/95 d
Forschungsbericht: BASS: Tobias Bauer. Literaturrecherche: Modelle zu einem garantierten Mindesteinkommen. Nr. 2/95	EDMZ* 318.010.2/95 d
Rapport de recherche: IPSO: Peter Farago. Prévenir et combattre la pauvreté: forces et limites des mesures prises par l'Etat. N° 3/95	OCFIM* 318.010.3/95 f
Rapport du Département fédéral de l'intérieur concernant la structure actuelle et le développement futur de la conception helvétique des trois piliers de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité. Octobre 1995	OCFIM* 318.012.1/95 f/i
Universität Zürich, Interdisziplinäre Vorlesungsreihe 1995/96: Das neue KVG – Was ändert sich im Gesundheitswesen? Die Referate. Teil I	BSV** 96.217
Universität Zürich, Interdisziplinäre Vorlesungsreihe 1995/96: Das neue KVG – Was ändert sich im Gesundheitswesen? Die Referate. Teil II	BSV** 96.538
Groupe de travail interdépartemental "Perspectives de financement des assurances sociales" (IDA FiSo): Rapport sur les perspectives de financement des assurances sociales (eu égard en particulier à l'évolution démographique).	OCFIM* 318.012.1/96 f
Rapport de recherche: Les familles monoparentales. N° 1/96	OCFIM* 318.010.1/96 f
Rapport du groupe de travail "Protection des données et liste des analyses / assurance-maladie". N° 2/96	OFAS** 96.568

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern

* OCFIM = Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne

** BSV = Bundesamt für Sozialversicherung, Informationsdienst, 3003 Bern

** OFAS = Office fédéral des assurances sociales, Service d'information, 3003 Berne

Aspetti della sicurezza sociale

Sotto questo titolo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica dei rapporti di ricerca (segnalati in grassetto) nonché altri contributi inerenti alla sua sfera d'attività. La maggior parte dei rapporti appare in tedesco e in francese. Finora sono stati pubblicati in francese:

	Source N° de commande
Prévoyance professionnelle: Nouvelles prescriptions en matière d'établissement des comptes et de placements. Réglementation concernant l'utilisation des instruments financiers dérivés. Texte de l'ordonnance / commentaire / recommandations. N° 3/96	OCFIM* 318.010.3/96 f
Forschungsbericht: Martin Wechsler, Martin Savioz: Umverteilung zwischen den Generationen in der Sozialversicherung und im Gesundheitswesen. Nr. 4/96	EDMZ* 318.010.4/96 d
Forschungsbericht: Wolfram Fischer: Patientenklassifikationssysteme zur Bildung von Behandlungsfallgruppen im stationären Bereich. Nr. 1/97	EDMZ* 318.010.1/97 d
Forschungsbericht: Infrass: Festsetzung der Renten beim Altersrücktritt und ihre Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung. Überblick über die Regelungen in der EU. Nr. 2/97	EDMZ* 318.010.2/97 d

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern

* OCFIM = Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne

** BSV = Bundesamt für Sozialversicherung, Informationsdienst, 3003 Bern

** OFAS = Office fédéral des assurances sociales, Service d'information, 3003 Berne